

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1799}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BONIFACIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(COSSIGA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(RUFFINI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(GULLOTTI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(LATTANZIO)

COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(COLOMBO VITTORINO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ANSELMI TINA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DAL FALCO)

Modifiche al sistema penale

Seduta del 18 ottobre 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge, che si presenta all'approvazione del Parlamento, trova il suo presupposto nell'esigenza, ormai indifferibile, di avviare un sistema di giustizia penale più conforme ai mutati valori espressi dalla coscienza sociale e insieme di rimuovere almeno in parte le cause che impediscono il regolare funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e dell'istituzione penitenziaria.

È cosa troppo nota, perché sia necessario sottolinearla, che anche dopo la recente legge di depenalizzazione del 1975, il nostro ordinamento continua a perseguire con la sanzione penale una congerie di comportamenti che vanno dai delitti più gravi ed allarmanti alle condotte solo marginalmente devianti. Il carattere indifferenziato di questa risposta punitiva non solo appare all'opinione pubblica sempre meno giustificato, ma con l'appesantimento dell'apparato giudiziario che esso comporta, costituisce anche, direttamente o indirettamente, una delle cause più significative di gran parte delle disfunzioni della giustizia penale. Il sovraccarico degli uffici giudiziari, determinato dalla pendenza di migliaia di processi per reati di minimo rilievo sociale, ostacola la sollecita definizione dei processi più seri, facilita la prescrizione di reati che hanno arrecato danni rilevanti al singolo e alla collettività, impedisce infine che la magistratura, specie inquirente, possa impegnarsi, con tutta l'efficacia possibile, nella lotta alla criminalità più pericolosa. La dispersione di molte energie che consegue alle caratteristiche rigide che ha la reazione punitiva nel nostro paese è inoltre aggravata dal ricorso indiscriminato a una penalizzazione di tipo detentivo e alla mancanza di ogni forma, sia pure parziale, di articolazione della risposta sanzionatoria. Deriva da ciò l'effetto ulteriore di un affollamento eccessivo delle prigioni, con conseguenze che si ripercuotono non solo su coloro che vengono ristretti in carcere per infrazioni spesso di lievissima entità, ma anche sull'efficienza e sulla funzionalità del sistema penitenziario. Correlativamente, l'abuso della penalizzazione detentiva e la mancanza di altre

sanzioni, più adeguate a determinati tipi d'illecito, finiscono per affievolire il valore intimidatorio della giustizia penale; così come in particolare è certo che in molti casi, soprattutto relativi alla violazione di interessi a cui la coscienza sociale attribuisce attualmente un valore primario, le sanzioni pecuniarie e le pene detentive predisposte dall'ordinamento hanno perduto, per loro natura o per la loro misura, ogni reale efficacia deterrente, così da non avere nessuna idoneità ad impedire o almeno a contenere, in certi settori, la crescita preoccupante di infrazioni spesso socialmente molto rilevanti.

Di fronte a questa situazione, il Governo, nell'impossibilità di attuare in tempi brevi una riforma globale del codice penale, ha ritenuto indispensabile proporre al Parlamento un organico progetto di misure immediate che, senza avere la pretesa di risolvere in termini definitivi i problemi prima segnalati, serva tuttavia a fronteggiare le più gravi disfunzioni del sistema in modo efficace e coerente. A questo scopo, il disegno di legge, in conformità delle indicazioni contenute nella mozione parlamentare approvata dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1977, si propone di delineare una articolata strategia di interventi che ha i suoi momenti qualificanti nella depenalizzazione degli illeciti di minore rilievo sociale, nella tendenziale eliminazione delle pene detentive brevi, attraverso la loro sostituzione con pene diverse, nell'ampiamiento dei casi di perseguibilità a querela, nell'aumento delle sanzioni per alcune categorie di reati e più in generale nel rafforzamento della repressione penale laddove ne è emersa la necessità.

Ciascuna di queste misure ha una sua autonomia e una precisa finalità, ma nello stesso tempo è integrata e completata dalle altre, in modo che tutte nel loro complesso adempiono una funzione unitaria, sottraendosi così alla logica dei provvedimenti parziali e disorganici per dare invece l'avvio, anche se in un'ottica ancora limitata, a una strategia nuova, che tenda a modellare nel futuro un sistema di giu-

stizia penale più rispondente di quanto non sia quello attuale alle esigenze di una società civile, democratica e moderna.

In particolare, la depenalizzazione dei reati minori e l'estensione della procedibilità a querela hanno lo scopo immediato di dare a certe infrazioni una risposta più adeguata ai contenuti di disvalore che effettivamente le caratterizzano nel momento attuale, e quindi a ridurre i carichi di lavoro dell'apparato giudiziario, in modo da correggere le disfunzioni che ne costituiscono gli effetti immediati o indiretti. La depenalizzazione infatti, affidando ad altri apparati dello Stato la repressione degli illeciti minori, rappresenta uno strumento efficace, sia per evitare il ricorso alla pena in relazione a reati che non sono tali da suscitare allarme sociale, sia per decongestionare gli uffici giudiziari e favorirne l'azione e gli interventi in direzioni più significative. A sua volta, la previsione della procedibilità a querela per un numero maggiore di reati risponde all'esigenza di adeguare i modi e i limiti dell'intervento penale alla minore rilevanza sociale che hanno attualmente gli interessi offesi da determinate condotte delittuose, e serve nel contempo ad evitare in molti casi l'inizio dei relativi processi penali.

L'una e l'altra misura tuttavia finirebbero per avere, nelle direzioni accennate, effetti soltanto parziali se ad esse non si accompagnasse la previsione della sostituzione del carcere con pene d'altro tipo per i reati minori e in genere per i casi in cui la pena detentiva appare inutilmente afflittiva. Questo tipo di intervento, infatti, completa il disegno e costituisce un adeguamento del nostro sistema penale alla risoluzione del 9 marzo 1976 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che raccomanda agli Stati membri l'adozione di « misure penali sostitutive delle pene private della libertà personale »; così l'ordinamento italiano si uniforma anche alle linee di fondo della politica criminale seguita da paesi con sistemi giuridici assimilabili al nostro.

Inoltre, la limitazione della penalizzazione detentiva favorisce lo sfollamento delle carceri e una più corretta gestione dell'istituzione penitenziaria, contribuendo così indirettamente a rendere più efficaci le pene detentive inflitte per i reati più gravi, in quanto diverranno più agevoli la

custodia e un opportuno trattamento rieducativo di coloro che ne saranno colpiti.

La maggiore efficacia del sistema che ne deriva trova peraltro un completamento sia in congegni appositamente previsti dal disegno di legge per rendere sufficientemente incisiva la repressione degli illeciti depenalizzati e dei reati puniti con pene sostitutive del carcere, sia nel rafforzamento dell'intervento penale in taluni settori in cui risulta poco produttiva la reazione punitiva dell'ordinamento, così come è attualmente configurata.

A questo fine, si è in particolare agito sull'impiego delle pene accessorie, nella convinzione che in certi casi esse possono avere un'efficacia deterrente maggiore delle pene oggi previste dalla legge e nella speranza quindi che anche queste modifiche possano contribuire, col provocare la diminuzione dei reati considerati, alla riduzione dei carichi di lavoro dell'amministrazione della giustizia.

Risulta evidente da ciò come nel loro complesso tutte le misure adottate abbiano, tra le altre, la finalità unitaria di contenere e di semplificare gli interventi della giustizia penale e più in generale di liberare la magistratura di una parte dei suoi compiti attuali per metterla in condizione di agire con maggiore efficacia e tempestività riguardo ai reati più gravi e di più rilevante significato sociale. Si attua così un risultato, che pur avendo carattere strumentale, appare tuttavia di grande rilievo, specie in un momento come questo in cui il fenomeno della criminalità dilagante compromette sensibilmente la stabilità dell'ordine pubblico e richiede quindi che anche la magistratura si impegni con tutte le sue energie per poterla opportunamente fronteggiare. È peraltro appena il caso di sottolineare come l'effetto accennato giustifichi ampiamente, sul piano politico, l'affidamento ad altri apparati dello Stato di una parte del lavoro, che oggi fa carico all'amministrazione della giustizia, e come tale conseguenza si inserisca compiutamente nella logica di un provvedimento che risponde alla necessità di una razionalizzazione del sistema, corrispondente alle mutate esigenze della realtà sociale.

Si è già detto infatti come i singoli gruppi di misure in cui si concreta il disegno di legge, tendono ad adeguare la risposta punitiva dell'ordinamento alle mutate valutazioni sociali dei diversi tipi di

comportamenti devianti, nel tentativo di sostituire a un'azione repressiva indiscriminata un primo modello di strategia differenziata dell'intervento penale. È da aggiungere che per la soluzione di singoli problemi il progetto si ispira alle indicazioni provenienti dalla cultura penalistica, dalla magistratura e dal foro, nel presupposto che in un settore così delicato una opera di riforma e di razionalizzazione non può prescindere, sul piano tecnico ma anche per quanto riguarda le scelte di fondo, dai contributi degli specialisti e dalle necessità prospettate dagli operatori del diritto.

Per rispondere alle finalità e alle esigenze sommariamente indicate, il disegno di legge si articola in cinque distinti capi, che riguardano: il primo la depenalizzazione dei reati previsti da leggi speciali e la disciplina degli illeciti puniti con sanzioni amministrative, il secondo la sostituzione delle pene detentive brevi, il terzo l'estensione della perseguibilità a querela, il quarto l'aumento delle sanzioni pecuniarie e l'aggravamento di pena per alcune contravvenzioni, il quinto infine il rafforzamento dell'intervento penale, attraverso una serie di disposizioni in materia di pene accessorie, confisca e sospensione condizionale della pena.

CAPO I

LA DEPENALIZZAZIONE

1. — Il Capo I del disegno di legge si propone di estendere la depenalizzazione ad altri reati di limitata entità, in aggiunta a quelli a cui essa risulta già applicata.

Nel nostro ordinamento, come è noto, la politica di depenalizzazione, consistente nel sostituire ad una sanzione penale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ha avuto la prima consistente attuazione con la legge 3 maggio 1967, n. 317, recante modificazioni al sistema sanzionatorio delle norme in tema di circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali. Si tratta di una politica ispirata dall'intento di riportare il diritto penale nei suoi naturali confini, che coincidono con l'ambito entro il quale la sanzione penale è assolutamente indispensabile per le fondamentali esigenze della vita associata. Già l'Assemblea costituente francese del 1789 poneva il principio se-

condo il quale « la legge non deve stabilire che pene strettamente ed evidentemente necessarie ». Da qui la conseguenza che la sanzione penale deve essere abolita ogni qual volta appaiano sufficienti, per le esigenze della società, sanzioni di altra natura.

Successivamente alla legge n. 317 del 1967 si sono avute altre limitate e sporadiche applicazioni dell'orientamento di depenalizzazione, mentre è stata maggiore la frequenza con la quale la legislazione speciale ha previsto direttamente per vari illeciti la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Si è giunti, infine, alla legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha attuato una depenalizzazione non limitata ad alcuni settori dell'ordinamento — come era avvenuto in precedenza — ma estesa, in linea di principio, a tutte le contravvenzioni punite con la sola ammenda.

Ma anche dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge, si è segnalata da più parti la necessità di un ampliamento della depenalizzazione. In particolare, tale esigenza è stata più volte ribadita in sede parlamentare, e da ultimo nella già citata mozione approvata dalla Camera dei deputati il 15 luglio 1977; mentre dagli incontri del Consiglio superiore della magistratura con i dirigenti delle Corti, svoltisi nel luglio 1977, ed intesi ad « individuare le linee operative idonee ad una più rapida trattazione dei processi relativi alla criminalità organizzata ed ai delitti di maggiore allarme sociale », è emersa la proposta di « una seria ed articolata depenalizzazione di molte figure di reato ».

Le norme che seguono intendono perciò realizzare l'auspicata estensione della depenalizzazione e, contemporaneamente, disciplinare in modo completo ed organico l'intera materia, conferendo uniformità di regolamentazione ad illeciti che, pur avendo identiche caratteristiche, sono disciplinati in modo eterogeneo da svariate fonti normative.

2. — La estensione della depenalizzazione è stata attuata secondo le seguenti linee direttrici:

a) per quanto riguarda le contravvenzioni punite con la sola ammenda, si sono ristrette quanto più possibile le esclusioni dalla depenalizzazione contenute nell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1975,

n. 706. Inoltre, per molte delle contravvenzioni che si ritiene di mantenere nell'ambito penale, si propone in altra parte del presente disegno di legge, come meglio si vedrà in seguito, un aggravamento della sanzione penale, al fine di adeguare la reazione dell'ordinamento all'effettiva entità di violazioni, rispetto alle quali la comminatoria della sola ammenda costituisce una remora rivelatasi del tutto insufficiente;

b) la depenalizzazione è stata poi estesa ai delitti puniti con la sola multa (sia nelle forme semplici che in quelle aggravate), con le esclusioni che saranno specificate in seguito; ciò sul presupposto che la depenalizzazione può essere concettualmente applicata anche alle ipotesi delittuose — che finora ne sono rimaste escluse — in quanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro può con facilità sostituirsi almeno alla pena della multa;

c) in ordine alle contravvenzioni punite con pena detentiva, è apparsa passibile di depenalizzazione la violazione dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, consistente nel porre in circolazione un veicolo o natante non coperto dall'assicurazione che sia per il medesimo obbligatoria (la contravvenzione è attualmente punita con arresto e ammenda). Per questa violazione, infatti, la sanzione amministrativa può avere idonea efficacia intimidatrice, in quanto può essere accompagnata da strumenti reattivi che incidono sulla disponibilità del veicolo o del natante non assicurato.

Convieni peraltro aggiungere subito che, come risulta già dal titolo del Capo I, la depenalizzazione operata secondo le linee ora esposte non incide sui reati previsti dal codice penale (articolo 2, lettera a).

L'intera parte speciale del codice penale richiede una organica riforma che valga ad adeguare la scala di valori che essa esprime alle scelte — di contenuto fondamentalmente diverso — operate dal Costituente; e perciò un intervento di depenalizzazione che fosse collegato al tipo di sanzioni attualmente previste nel codice penale rischierebbe di porsi in chiaro contrasto con le scelte di valore della Costituzione repubblicana. Per rendersene conto, basta pensare, a titolo esemplificativo, alle contravvenzioni previste negli articoli 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e 734 (distruzione o deturpamento di bellezze natu-

rali), che sono punite con la sola ammenda, laddove la Costituzione nell'articolo 9, eleva alla dignità di suo principio fondamentale la tutela del « paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ».

Né può procedersi ad un'opera di depenalizzazione di alcuni reati affiancata da un aggravamento delle sanzioni penali per altri reati, analogo a quello che si è operato per alcuni settori della legislazione speciale nell'articolo 55. Siffatto intervento richiederebbe una valutazione analitica dei singoli reati, di portata complessa e non sempre pacifica, la quale comunque non è consentita dalle caratteristiche del presente disegno di legge che, avendo un ambito generale, di regola si riferisce — nell'esclusione dalla depenalizzazione o nell'aggravamento delle pene — ad interi testi normativi, e non a singoli reati.

D'altra parte, proprio la natura di provvedimento a carattere generale del presente disegno di legge spiega i motivi per cui la depenalizzazione non è stata estesa in questa sede al di là dell'ambito sopra delineato.

Appare evidente l'impossibilità di procedere, in via generale, alla sostituzione della sanzione amministrativa a quella penale per tutte le contravvenzioni per le quali è prevista la pena dell'arresto (sia pure in alternativa con quella dell'ammenda); la pena detentiva svolge una efficacia intimidatrice alla quale non può rinunciarsi con facilità senza incidere sul perseguimento delle funzioni di prevenzione generale e speciale inerenti ad ogni divieto posto dall'ordinamento; una delle condizioni fondamentali a cui è subordinato il ricorso alla depenalizzazione è indubbiamente la idoneità della sanzione extrapenale, nel senso della sua sufficienza a prevenire la infrazione alla quale è collegata.

Ulteriori passi della politica di depenalizzazione sono, perciò, subordinati ad un esame delle singole fattispecie penali, soprattutto contravvenzionali, per accertare, in relazione a ciascuna di esse, se la comminatoria di pena detentiva possa essere sostituita da idonee sanzioni extrapenali. Momento appropriato per questo tipo di esame è soltanto quello in cui si proceda ad una revisione della parte speciale del codice penale o dei singoli settori della legislazione penale speciale.

3. — Il collegamento tra depenalizzazione ed idoneità delle sanzioni che si sostit-

tuiscono a quelle penali dimostra l'importanza che riveste una completa ed organica disciplina degli illeciti puniti con sanzioni amministrative. L'elaborazione di questa disciplina costituisce un'ulteriore finalità della presente iniziativa legislativa.

La vigente normativa relativa agli illeciti depenalizzati presenta gravi lacune in ordine innanzitutto ai poteri di accertamento degli stessi illeciti. La trasformazione del reato in illecito amministrativo impedisce, salvo che sia diversamente stabilito, di fare applicazione dei poteri che, per l'accertamento della stessa violazione, erano attribuiti agli organi di polizia giudiziaria dalle norme del codice di procedura penale. Quindi, dalla depenalizzazione può conseguire una maggiore difficoltà di accertamento dell'infrazione. Il reato inoltre può comportare l'applicazione di pene accessorie o della confisca, secondo le previsioni del codice penale o delle leggi speciali; invece all'illecito depenalizzato non sono ricollegate, in via di principio, conseguenze corrispondenti a quelle indicate, anche quando esse, consistendo in istituti recepiti dal diritto amministrativo, sarebbero perfettamente compatibili con quell'illecito. Ne deriva che l'ampia gamma di sanzioni amministrative conosciute dall'ordinamento non viene di regola utilizzata proprio quando, per effetto della depenalizzazione, essa dovrebbe ricevere maggiore impiego.

In sintesi, può rilevarsi che gli illeciti puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro sono stati introdotti nell'ordinamento italiano, senza che per la regolamentazione dei medesimi fosse costruito un sistema analogo a quello che per la pena pecuniaria, ricollegata alla violazione di leggi finanziarie, è contenuto nella legge 7 gennaio 1929, n. 4, e comunque idoneo a sostituire, per gli illeciti depenalizzati, quelle parti del codice di rito penale essenziali alla repressione degli stessi.

Col disegno di legge si sono pertanto eliminate le lacune sopra evidenziate, e si è in generale disciplinato in modo adeguato sia il procedimento relativo all'illecito amministrativo, sia l'eventuale giudizio di opposizione davanti al pretore avverso il provvedimento applicativo della sanzione amministrativa, che è stato notevolmente semplificato.

L'intera normativa è stata, inoltre, estesa anche agli illeciti puniti originariamente con la sanzione amministrativa del paga-

mento di una somma di denaro, e cioè agli illeciti che sono amministrativi *ab origine*, e non per effetto di depenalizzazione.

Infine, si è considerato opportuno raccogliere nel Capo I tutte le disposizioni emanate in precedenza da leggi di depenalizzazione, in modo da formare nella materia un unico testo normativo, con la conseguente abrogazione delle precedenti leggi.

Si ritiene, in tal modo, di avere elaborato un presupposto indispensabile non solo per consentire l'estensione della depenalizzazione che è operata dal presente disegno di legge, ma altresì per rendere possibile quella depenalizzazione articolata nell'ambito dei singoli settori normativi a cui si è fatto sopra cenno, e soprattutto per permettere al legislatore futuro di realizzare una diversificata politica sanzionatoria, ed evitare così quel troppo frequente ricorso alla sanzione penale che ha finora caratterizzato la legislazione italiana, anche negli anni successivi al 1967, e cioè all'anno in cui, come si è detto, ha trovato iniziale applicazione la politica della depenalizzazione.

4. — Passando all'analisi delle singole disposizioni, nell'articolo 1 è definito l'ambito entro il quale si ha la sostituzione della sanzione amministrativa alla sanzione penale.

Nel primo comma ci si riferisce a tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena della multa o dell'ammenda, salvo le esclusioni previste nei successivi articoli.

Come si specifica nell'articolo 2, la comminatoria della sola pena pecuniaria deve riferirsi sia all'ipotesi semplice di reato che a tutte quelle aggravate; quindi, se per alcuna delle forme aggravate del reato è prevista una pena detentiva (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria), il reato medesimo non è depenalizzato, neanche nella forma semplice. Si è in tal modo esplicitato un principio che, forse, potrebbe ritenersi già implicitamente contenuto nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706. Il principio formulato espressamente trova la propria giustificazione nella considerazione che non può farsi variare la natura (penale o amministrativa) dell'illecito in funzione della sussistenza o meno di una circostanza, sia per il carattere accessorio che hanno le circostanze, sia per gli inconvenienti pratici che ne derivereb-

bero, soprattutto nei casi in cui l'aggravante è formulata in modo generico (si pensi ad esempio, all'ipotesi dei « casi più gravi » prevista dall'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sugli assegni).

Il secondo comma dell'articolo 1 è specificamente dedicato alla depenalizzazione della contravvenzione relativa alla circolazione di veicoli a motore o natanti non coperti dall'assicurazione obbligatoria della quale si è già fatto cenno. Per siffatta violazione si è previsto il sequestro (amministrativo) obbligatorio del veicolo o natante non assicurato (articolo 7, terzo comma), e il sequestro — avverso il quale gli interessati hanno specifica tutela (articoli 12 e 14) — è seguito dalla confisca (amministrativa) del veicolo o natante, qualora l'assicurazione non venga pagata prima della emissione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento (articolo 13, ultimo comma).

Può prevedersi che il sistema sanzionatorio adottato per la infrazione in discorso avrà efficacia intimidatrice probabilmente maggiore della pena detentiva attualmente prevista. Praticamente, colui che la commetterà perderà, appena la violazione sarà accertata, la disponibilità del veicolo, che potrà ottenere in restituzione dall'autorità competente a ricevere il rapporto, solo dopo che avrà adempiuto l'obbligo di assicurazione, e previo pagamento delle spese di custodia; in ogni caso sarà condannato al pagamento della sanzione amministrativa fissata tra un minimo di lire 500 mila ed un massimo di lire 3 milioni (articolo 3).

D'altro canto, l'omesso pagamento dell'assicurazione obbligatoria è una tipica infrazione alla quale non è dalla collettività ricollegata quella « stigmatizzazione » che tradizionalmente caratterizza la sanzione penale, e che alla stessa dovrebbe in ogni ipotesi restare inerente, se non si vuol cadere in un processo di « svalutazione » della pena detentiva, probabile frutto di una politica criminale « inflazionistica ».

È indubbio che anche per altre contravvenzioni punite con pena detentiva potrebbe farsi un discorso analogo, per quanto attiene alla insussistenza dell'effetto di « stigmatizzazione » nei confronti del condannato; ma col presente disegno di legge si propone la depenalizzazione della sola violazione dell'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in considerazione della particolare frequenza con cui questa avviene (con conseguenze quindi negative an-

che sul carico degli uffici giudiziari) e della già cennata possibilità di adottare al riguardo idonee sanzioni extrapenali.

5. — Le esclusioni dalla depenalizzazione definita nel primo comma dell'articolo 1 sono contenute nell'articolo successivo. Una normativa particolare (articolo 20) è poi dedicata alle violazioni finanziarie, che sono pertanto pur esse escluse dal generale disposto dal primo comma dell'articolo 1.

Oltre ai reati del codice penale, l'articolo 2 del presente disegno di legge tiene fuori dalla depenalizzazione vari reati già compresi tra quelli esclusi dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706; ma i casi di esclusione sono stati quanto più possibile ridotti.

In particolare, per la materia degli alimenti e bevande, finora esclusa in generale dalla depenalizzazione, va tenuto presente che la normativa igienico-sanitaria applicabile in generale (salvo deroghe particolari) a tutti gli alimenti e bevande è contenuta nella legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, le cui numerose prescrizioni penali si aggiungono a quelle del codice penale nel tutelare la pubblica salute. Oltre queste disposizioni, con efficacia, di regola, generale per tutta la materia, esistono normative specifiche per i vari tipi di sostanze alimentari, che contengono anche la previsione di sanzioni penali.

Mentre continua ad essere esclusa dalla depenalizzazione la disciplina di carattere generale (articolo 2, lettera *d*), si è ritenuta opportuna la depenalizzazione delle contravvenzioni previste nelle normative specifiche e punite con la sola ammenda.

Per queste contravvenzioni, infatti, la prescrizione ha modo di operare con notevole frequenza, specie quando per il loro accertamento occorre procedere ad analisi dei campioni (ed alle eventuali analisi di revisione); in quest'ultimo caso, invero, la denuncia all'autorità giudiziaria non può che avvenire a notevole distanza di tempo dalla commissione del fatto. Inoltre, per le infrazioni di più significativa rilevanza, possono trovare applicazione le più gravi sanzioni previste dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (così, ad esempio, per molte violazioni previste nei regolamenti igienici per la vigilanza sul latte e sulle carni). Al fine di mantenere e ampliare la applicabilità di queste ultime norme si è

dettata una disposizione apposita nell'articolo 21, come sarà in seguito precisato.

La depenalizzazione delle contravvenzioni relative ai singoli alimenti punite con la sola ammenda non diminuisce, pertanto, la tutela della pubblica salute, anche perché questa può trovare adeguata protezione nella citata legge 30 aprile 1962, n. 283.

Un trattamento diverso richiede soltanto la disciplina degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici, contenuta nella legge 29 marzo 1951, n. 327 che, per le relative violazioni, prevede la sola ammenda. Questi alimenti si caratterizzano rispetto a tutti gli altri, per quanto attiene alla regolamentazione giuridica, per il fatto che la loro produzione non è libera, ma è subordinata all'autorizzazione del Ministero della sanità. La tutela prevista per detti alimenti è pertanto notevolmente differenziata rispetto a quella prevista in generale dalla legge n. 283 del 1962, nella quale essa, di conseguenza, non può trovare idonea collocazione. Questa considerazione induce ad escludere dalla depenalizzazione le contravvenzioni previste dalla legge n. 327 del 1951.

Degli altri casi di esclusione dalla depenalizzazione contenuti nell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 si sono mantenuti soltanto quelli delle violazioni alle leggi relative ai rapporti di lavoro ed in materia edilizia ed urbanistica.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore del lavoro, si è, da qualche parte, invocata la depenalizzazione delle contravvenzioni previste dalle leggi in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie. In questa materia, però, il Governo sta preparando una iniziativa di riforma del sistema di riscossione dei contributi assicurativi ed in quella sede procederà ad una migliore valutazione delle sanzioni più adeguate per la punizione di infrazioni che incidono gravemente su interessi di rilevante entità.

Tutte le altre contravvenzioni indicate nel citato articolo 14 si ritiene che possono essere senza inconvenienti depenalizzate, tenuto conto anche che alcune di quelle elencate nella lettera c) di detto articolo sono state sostituite dalle più gravi sanzioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 312, contenente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

Occorre peraltro aggiungere che gli interessi di fondamentale importanza per la collettività su cui incidono gran parte del-

le contravvenzioni escluse dalla depenalizzazione non possono ritenersi tutelati dalla sola previsione dell'ammenda e perciò, come già si è accennato e come meglio si chiarirà in seguito, per tali contravvenzioni, si è provveduto, in linea di massima, ad aggravare le sanzioni per esse attualmente previste.

6. — L'articolo 3 fissa l'entità della somma dovuta come sanzione amministrativa, secondo il principio già stabilito dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 317 e della legge 24 dicembre 1975, n. 706. La sanzione si è dovuta, invece, autonomamente determinare per la violazione dell'obbligo di assicurazione obbligatoria.

Gli articoli 4 (solidarietà), 5 (non trasmissibilità dell'obbligazione) e 6 (pagamento in misura ridotta) ripetono le formulazioni degli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 706 del 1975, con la sola aggiunta, nell'ultimo dei tre articoli indicati, del secondo comma, in cui si è recepita (con le opportune integrazioni) una previsione specifica dell'articolo 5 della legge n. 317 del 1967, relativa alle violazioni delle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali. Si è già detto, infatti, che scopo del presente provvedimento è anche quello di raccogliere in un unico testo normativo tutte le disposizioni in materia di depenalizzazione, in modo da facilitare il compito dell'interprete.

Va solo sottolineato che, per effetto della formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 6, il pagamento in misura ridotta non sarà possibile per la violazione relativa all'assicurazione obbligatoria né, di regola, per le infrazioni derivanti dalla depenalizzazione di delitti, considerato che per i corrispondenti reati non è attualmente applicabile l'istituto dell'obblazione previsto dall'articolo 162 del codice penale (e salvo, per i delitti, il diverso disposto di leggi speciali).

La disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 6, già contenuta nell'articolo 5 della legge n. 706 del 1975, va, d'altro canto, mantenuta, per rendere possibile, rispetto alle contravvenzioni non obblabili, la applicazione delle sanzioni amministrative accessorie (articolo 13), che è opportuno che siano inflitte con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento (salvo il caso di confisca

obbligatoria), dopo che sia stata positivamente accertata la commissione della violazione.

7. — Con l'articolo 7 comincia a delinarsi il procedimento che potrà condurre all'applicazione delle sanzioni amministrative o all'atto di accertamento che esse non sono, nel caso di specie, applicabili.

Si è già rilevata la lacunosità della normativa in tema di illeciti depenalizzati per quanto attiene al loro accertamento. L'articolo 7 intende colmare la lacuna, disciplinando in modo organico i poteri e gli atti di accertamento degli organi ai quali la vigente normativa attribuisce il controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria. Si tratta di organi che, avendo già attualmente il compito di accertare i reati del settore alla cui vigilanza essi sono destinati, hanno la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, « nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti » (articolo 221 del codice di procedura penale). Poiché, però, nessuno dei poteri di polizia giudiziaria può di per sé estendersi all'accertamento degli illeciti amministrativi, occorre precisare — per rendere concretamente possibile l'opera di accertamento — quali di questi poteri spettano in relazione ai detti illeciti, naturalmente sempre nell'ambito dei settori di competenza dei singoli organi.

In alcuni casi la esigenza non ha concreta rilevanza, in quanto determinati organi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza amministrativa loro attribuite dalla legge (e quindi anche indipendentemente dal compimento di attività di polizia giudiziaria), sono dotati di poteri autoritativi di notevole ampiezza. Così dicasi per gli ispettori del lavoro che, nell'esercizio di attività amministrativa, possono « visitare » anche di notte laboratori, opifici, cantieri e locali annessi ai luoghi di lavoro (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520); così dicasi soprattutto per l'autorità sanitaria che può procedere in qualunque momento ad « ispezione » di stabilimenti ed esercizi pubblici ed altresì al « sequestro » (amministrativo cautelare) delle merci ed alla loro distruzione (articoli 1 e 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283).

Ma, nella maggior parte dei casi, agli organi di vigilanza non sono attribuiti poteri, se non in quanto agiscano come polizia giudiziaria. Nel momento in cui si intende ampliare ulteriormente l'ambito della depenalizzazione, alcuni dei poteri conferiti per l'accertamento dei reati vanno riconosciuti anche in relazione agli illeciti amministrativi, in modo da rendere concretamente possibile la scoperta degli stessi e non trasformare quindi la depenalizzazione in una pratica liberalizzazione della condotta prima vietata con la sanzione penale.

L'articolo 7 attribuisce agli organi di vigilanza, in relazione ai settori di rispettiva competenza, innanzitutto, il potere di assumere informazioni, compiere operazioni tecniche, procedere ad ispezioni di luoghi e di cose ed altresì al sequestro cautelare delle cose che, come si vedrà, possono formare oggetto di un provvedimento di confisca amministrativa. Si è detto che la possibilità di compiere ispezioni e sequestri cautelari è già riconosciuta ad organi di vigilanza, nell'esercizio di attività prettamente amministrativa; può qui aggiungersi che l'ordinamento prevede anche ipotesi di sequestro « obbligatorio » in relazione ad infrazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, come nell'articolo 7 della legge 11 aprile 1974, n. 138, concernente il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, ove si stabilisce che il personale di vigilanza « una volta accertate le infrazioni alle quali la presente legge ricollega sanzioni amministrative, deve procedere al sequestro della merce ».

Il rilevante ampliamento della possibilità di procedere a sequestro cautelare amministrativo, derivante dal disposto dell'articolo 7, si è accompagnato dalla predisposizione di specifiche ed immediate garanzie, idonee a sostituire in qualche modo il controllo che esercita il pubblico ministero o il giudice sul sequestro giudiziale penale effettuato dalla polizia giudiziaria. Di queste garanzie si farà cenno in relazione al disposto dell'articolo 12.

Altro particolare potere che l'articolo 7 attribuisce agli organi preposti all'accertamento delle violazioni amministrative è quello di procedere a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione del pretore del luogo ove dette perquisizioni dovranno essere effettuate.

Non sembra possibile — per una efficace opera di accertamento — fare in ogni caso a meno della possibilità di ricercare le cose pertinenti agli illeciti amministrativi, che si trovino addosso al responsabile o in un luogo di sua disponibilità. In alcuni casi, infatti, solo questa attività di ricerca consente di venire a conoscenza della commissione dell'illecito. Si è ritenuto, perciò, opportuno prevedere la possibilità della perquisizione, sempre che la stessa sia autorizzata dal magistrato, il cui intervento può stimarsi garanzia idonea ad evitare un abusivo ricorso a questo potere particolarmente incisivo rispetto alla libertà dell'individuo.

D'altro canto, il potere di perquisizione, subordinato al provvedimento autorizzativo, non è del tutto ignoto alla vigente legislazione fiscale e amministrativa (si veda, infatti, l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, n. 1228, secondo cui « nel caso che il vettore si opponga ai controlli di cui all'articolo 7, il pretore può disporre il libero accesso agli impianti e sui veicoli dell'impresa con l'assistenza della forza pubblica »); e pertanto, per raggiungere le finalità probatorie prima accennate, è sembrato miglior partito consentire le perquisizioni piuttosto che prevedere un obbligo di collaborazione, penalmente sanzionato, della persona soggetta all'attività di accertamento, e ciò anche in considerazione della sua dubbia costituzionalità.

Ovviamente, oltre ai poteri ora indicati, il personale competente potrà ancora esercitare, a norma del quarto comma dell'articolo 7, gli specifici poteri d'accertamento previsti dalle leggi vigenti, quali ad esempio quelli attribuiti agli organi di polizia dagli articoli 136 e 137 del codice della strada, che continueranno pertanto ad essere applicabili.

Infine, l'ultimo comma dell'articolo 7 estende la previsione dei poteri ed atti di accertamento, contenuta nei precedenti commi con riferimento agli organi preposti alla vigilanza di determinati settori, a qualunque ufficiale o agente di polizia giudiziaria con competenza generale, a cui va riconosciuta la possibilità di accertare (come ogni reato, così) ogni violazione amministrativa.

8. — La violazione amministrativa, appena accertata, va contestata personalmente o, se ciò non sia stato possibile, notificata alla persona interessata. L'articolo 8, che regola questa attività, è sostanzial-

mente eguale all'articolo 6 della legge n. 706 del 1975 ed all'articolo 7 della legge n. 317 del 1967; in particolare si stabilisce espressamente che l'obbligo della notificazione non sussiste nei confronti dei residenti all'estero, i quali però hanno facoltà di provvedere al pagamento in misura ridotta nel termine previsto per iniziare il giudizio di opposizione.

Per quanto poi attiene alla forma della contestazione e della notificazione l'articolo 8, dopo aver rinviato alle disposizioni vigenti, analogamente a quanto fa l'articolo 6 della legge n. 317 del 1967, dispone in via generale che la notifica degli atti viene effettuata da un funzionario dell'amministrazione che ha eseguito l'accertamento, con le modalità previste dal codice di procedura civile e quindi anche a mezzo del servizio postale.

Va segnalata la particolare utilità del sistema di contestazione immediata previsto dall'articolo 8, il quale, coordinato con l'articolo 6, rende possibile la definizione immediata della violazione, ogni qual volta sia consentito per la stessa il pagamento in misura ridotta, con evidenti vantaggi di celerità e di attenuazione del carico di attività incombente sugli apparati amministrativi.

L'articolo 9 disciplina l'attività successiva alla contestazione, quando il pagamento in misura ridotta non sia consentito ovvero non abbia avuto luogo. Sorge allora l'obbligo del rapporto, per la cui regolamentazione si è recepito l'articolo 7 della legge n. 706 del 1975, con le modifiche che vengono qui di seguito illustrate.

Innanzitutto si è precisato che a carico di chi ha accertato la violazione sussiste un vero e proprio obbligo di rapporto, analogo a quello posto, con riguardo ai reati, dall'articolo 2 del codice di procedura penale.

Mentre il criterio di individuazione delle autorità amministrative competenti a ricevere il rapporto (e quindi ad applicare le sanzioni) è stato in generale lasciato immutato, si sono inserite, nel secondo e quarto comma dell'articolo 9, le specifiche previsioni sulla competenza contenute nell'articolo 8, primo comma della legge n. 317 del 1967.

Nel secondo comma, si è lasciato il richiamo alla legge del 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, nonostante la legge 6 giugno 1974, n. 298, l'abbia abrogata, in quanto tale effetto non ancora si è verificato e il richiamo perciò conserverà la sua validità fino al momento in cui l'abrogazione diverrà operante.

Per la individuazione degli uffici periferici statali competenti, in attuazione del criterio generale indicato, si è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica sostitutivo del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, attualmente vigente. Il nuovo decreto dovrà indicare gli uffici competenti ad applicare anche le sanzioni *ab origine* amministrative, adeguandosi al criterio generale dettato dal primo comma dell'articolo 9.

Si avrà quindi un unico provvedimento che individuerà tutti gli uffici periferici competenti ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dello Stato.

Per quanto riguarda le competenze regionali, la previsione del terzo comma dell'articolo 9 è aderente all'articolo 117 (che elenca materie attribuite alle Regioni) ed all'articolo 118, secondo comma (che si riferisce alle funzioni delegate alle Regioni) della Costituzione.

A sua volta il penultimo comma dell'articolo 9 prevede che, quando si è proceduto al sequestro, il relativo processo verbale va trasmesso immediatamente (e quindi prima del rapporto) all'autorità competente ad applicare le sanzioni, al fine di rendere possibile un tempestivo controllo sul sequestro medesimo, come si dirà più avanti.

Peraltro col decreto presidenziale, di cui si è fatto cenno, saranno anche stabilite le modalità concernenti l'esecuzione del sequestro, il trasporto, la consegna, la custodia e l'eventuale alienazione o distruzione delle cose sequestrate. Le Regioni, nei limiti delle loro competenze, provvederanno con legge.

Anche la destinazione delle cose che verranno confiscate in via amministrativa sarà stabilita, a seconda dei casi, con il medesimo decreto presidenziale o con leggi regionali.

9. — Gli articoli da 10 a 13 si riferiscono alla irrogazione delle sanzioni che può seguire la trasmissione del rapporto relativo alla violazione amministrativa.

Questa irrogazione, secondo i principi adottati dalla legge n. 317 del 1967 e seguiti anche dalla legge n. 706 del 1975 (vedi di quest'ultima, gli articoli 8 e 9), è di competenza del giudice penale quando la violazione amministrativa è obiettivamente connessa con un reato, dell'autorità amministrativa negli altri casi.

A questi principi si conforma pienamente il presente disegno di legge, che negli articoli 10 e 11 (relativi alla competenza del giudice penale), ripete le disposizioni contenute negli articoli 8, secondo comma, 10 e 11 della legge n. 317 del 1967.

L'articolo 12 disciplina, invece, i casi di competenza dell'autorità amministrativa. In questo articolo sono state recepite, dopo il necessario coordinamento, le disposizioni contenute nei primi tre commi dell'articolo 8 della legge n. 706 del 1975 e dell'articolo 9 della legge n. 317 del 1967. Si è inoltre disposto che l'autorità amministrativa, se ritiene che non sussistano i presupposti per l'applicazione delle sanzioni, deve emettere ordinanza motivata di archiviazione, da comunicare all'organo che ha redatto il rapporto, in modo da realizzare un coordinamento tra gli organi preposti alla vigilanza e le autorità competenti a ricevere il rapporto.

Una particolare disciplina si è, infine, stabilita per il caso in cui si sia proceduto al sequestro previsto dall'articolo 7. Vanno, in proposito, differenziate due ipotesi, disciplinate in diversi commi dell'articolo 12.

Nella prima di queste ipotesi, quando il sequestro effettuato non viene contestato dall'interessato, l'autorità amministrativa può disporre la restituzione delle cose sequestrate anche prima della conclusione del procedimento amministrativo, se l'interessato ne fa istanza, prova di averne diritto e paga le spese di custodia, e sempre che le cose sequestrate non siano soggette a confisca obbligatoria (terzo comma).

La restituzione va disposta obbligatoriamente dall'autorità amministrativa quando essa decida l'archiviazione degli atti e la confisca non sia obbligatoria ed altresì quando emani l'ordinanza-ingiunzione di pagamento senza disporre la confisca delle cose sequestrate (quinto comma). Le cose sequestrate perciò sono suscettibili di essere confiscate con l'ordinanza-ingiunzione, e devono essere confiscate, quando la confisca è obbligatoria, anche se venga emessa ordinanza di archiviazione o se non sia pervenuto il rapporto (essendo stato effettuato il pagamento in misura ridotta).

Nell'ipotesi invece in cui gli interessati contestano l'avvenuto sequestro, ad essi è data la possibilità di proporre opposizione all'autorità competente ad applicare le sanzioni, la quale decide sulla stessa con ordinanza motivata (secondo comma). Se

l'opposizione è accolta, è disposta la revoca del sequestro; se è rigettata, occorre rendere possibile il controllo giudiziale sul provvedimento di rigetto. Si è ritenuto opportuno non consentire l'instaurazione di un giudizio civile autonomo sul sequestro, su cui avrebbe interferito il successivo giudizio civile sul merito della violazione, con non facili problemi di coordinamento tra i due giudizi. Si è ritenuto, invece, preferibile porre all'autorità amministrativa che abbia rigettato l'opposizione al sequestro rigorosi termini per decidere sul merito della violazione, emettendo l'ordinanza-ingiunzione di pagamento o il provvedimento di sola confisca, quando questa sia obbligatoria, e prevedere che il sequestro cessa di avere efficacia se i termini imposti non sono per qualsiasi motivo rispettati (ultimo comma dell'articolo 12). In tal modo si rende possibile all'interessato l'instaurazione del giudizio civile davanti al pretore sia in ordine al sequestro sia in ordine al merito della violazione (o alla sola confisca).

I termini per l'emanazione dei provvedimenti definitivi sono i seguenti:

a) innanzitutto, quello di due mesi dal giorno in cui è pervenuto all'autorità amministrativa il rapporto previsto dall'articolo 9: il termine è stato fissato in modo da consentire il decorso dell'altro termine di trenta giorni previsto dal primo comma dell'articolo 12 (durante il quale l'interessato può chiedere di essere sentito) e la successiva audizione dell'istante. Può infatti verificarsi che il rapporto segua alla contestazione immediata della violazione, quando per quest'ultima non sia consentito il pagamento in misura ridotta e non debba procedersi ad alcuna notifica;

2) d'altra parte, poiché il rapporto può seguire a notevole distanza di tempo dall'accertamento della violazione, si è previsto che comunque non può essere superato il termine di sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro, anche se il precedente termine di due mesi non sia per qualsiasi motivo ancora decorso. Questo secondo termine (di sei mesi) è stato determinato considerando che, per la sua generale operatività, esso deve essere non inferiore ai tempi tecnici che possono essere richiesti per la trasmissione del rapporto. Questa, infatti, può dover essere preceduta dalla notifica della violazione (per la quale sono previsti fino a 90 giorni dall'accertamento: articolo 8, secondo comma) e, al-

tresì, dal decorso del successivo termine di 60 giorni concesso al soggetto cui la violazione sia stata notificata per effettuare il pagamento in misura ridotta (articolo 6).

L'articolo 13 contiene disposizioni nuove nella materia della depenalizzazione e intende colmare l'altra grave lacuna che nella vigente normativa di detta materia è stata già rilevata relativamente alla mancata utilizzazione di sanzioni amministrative diverse dal pagamento della pena pecuniaria, la cui applicabilità come sanzioni accessorie di quelle pecuniarie può avere una rilevante efficacia dissuasiva e può quindi consentire un ampliamento della depenalizzazione.

È sufficiente porre mente alla possibilità che il prodotto della violazione amministrativa abbia un valore superiore all'entità della sanzione pecuniaria, per rendersi conto che la commissione della violazione medesima conserva una convenienza economica pur nei casi in cui venga scoperta (una simile evenienza è stata, ad esempio, lamentata per alcune violazioni in tema di caccia, dopo la depenalizzazione che di essa ha attuato la legge n. 706 del 1975). Questa convenienza cesserà solo se si provvederà a confiscare il prodotto della violazione.

Può, ancora, pensarsi all'insostituibile funzione svolta da alcune sanzioni accessorie rispetto a determinate infrazioni. Si consideri, ad esempio, la violazione dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sanitarie: la sua depenalizzazione comporterebbe, in mancanza di una disposizione come quella dell'articolo 13, che il farmacista che abbia messo in vendita specialità medicinali non registrate sarebbe soggetto soltanto alla sanzione pecuniaria (da lire 40 mila a lire 120 mila), e non anche alla sospensione dall'incarico professionale, comminata come pena accessoria dallo stesso articolo 169.

Nell'articolo 13 si è, pertanto, introdotta la confisca come sanzione amministrativa accessoria per le violazioni amministrative e la si è configurata come facoltativa (nelle ipotesi corrispondenti a quasi tutte quelle previste nel primo comma dell'articolo 240 del codice penale) e come obbligatoria nei casi corrispondenti a quelli di cui al n. 2 del capoverso dello stesso articolo 240, oltre che per la particolare violazione relativa alla assicurazione obbligatoria (di cui si è fatto cenno nel punto 4). Un precedente di confisca obbligatoria può

rinvenirsi nella previsione del già citato articolo 7 della legge 11 aprile 1974, numero 138, relativo al divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana, che prevedendo il sequestro obbligatorio della merce non conforme alle prescrizioni (sanzionate in via amministrativa) contenute in tale legge, ne legittima implicitamente la successiva confisca, nell'ipotesi in cui la violazione sia riconosciuta sussistente.

Nell'articolo 13 si è, altresì, stabilito che, per le violazioni depenalizzate, rimangono applicabili, come sanzioni amministrative, le sanzioni penali accessorie previste dalle leggi vigenti. La depenalizzazione diventa, quindi, irrilevante per l'applicabilità di queste sanzioni accessorie, che possono produrre effetti analoghi anche se inquadrate nell'ambito del diritto amministrativo, che ampiamente conosce misure di tipo interdittivo.

D'altro canto, già la prima legge sulla depenalizzazione ha previsto che delle violazioni depenalizzate si debba continuare a tenere conto ai fini della sospensione e revoca della patente di guida e del ritiro della licenza di circolazione, e ciò anche quando sia avvenuto il pagamento in misura ridotta (articolo 14 della legge 3 maggio 1967, n. 317).

Si è previsto, infine, che le pene accessorie e la confisca amministrativa sono applicate dal giudice penale, se egli è competente per il merito della violazione, o dall'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione di pagamento, che accerta la commissione della violazione. Naturalmente, sussistendo i presupposti della confisca obbligatoria, questa sarà disposta con una ordinanza che emetterà l'autorità amministrativa, anche nei casi in cui saranno ritenuti insussistenti i presupposti per l'ingiunzione di pagamento (perché, ad esempio, sia avvenuto il pagamento in misura ridotta).

10. — La tutela giurisdizionale è stata garantita dalla prima legge in tema di depenalizzazione, attraverso un particolare tipo di giudizio civile, definito di opposizione al provvedimento amministrativo ed attribuito alla competenza per materia del pretore, che decide con sentenza inappellabile (articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317). Questo giudizio è stato sommarientemente regolamentato negli ultimi cinque commi del citato articolo 9, con di-

sposizioni a cui numerosissime leggi successive hanno fatto espresso rinvio, quando non le hanno integralmente trascritte (semplice rinvio ai detti commi è contenuto anche nell'articolo 8, sesto comma, della fondamentale legge n. 706 del 1975, con una disposizione aggiuntiva, nel comma successivo, relativa alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio).

La scelta fondamentale compiuta nel 1967 merita di essere mantenuta, ma proprio per una sua più adeguata attuazione, il giudizio di opposizione è stato ampiamente regolamentato, anche sulla base della esperienza derivante dall'applicazione quasi decennale che esso ha avuto.

Alla organica disciplina di questo giudizio è dedicato l'articolo 14 del presente disegno di legge, le cui disposizioni si ispirano a due convergenti linee direttrici:

1) strutturare il processo in modo adeguato alle sue particolari caratteristiche di opposizione ad un provvedimento amministrativo, e così pervenire ad una sua semplificazione, quale è impedita dalla applicazione delle normali regole del giudizio civile, che ad esso va oggi fatta, nella ampissima zona non disciplinata dalla legge speciale;

2) garantire adeguatamente colui nei cui confronti è stata irrogata una sanzione amministrativa, in modo che la tutela sia la più ampia consentita dal sistema complessivo e dai principi dell'ordinamento.

Premesso che sono state mantenute le caratteristiche del giudizio già previste dall'articolo 9 della legge n. 317 del 1967 (possibilità per il pretore di sospendere la esecutività del provvedimento, difesa personale dell'opponente, esenzione del processo dalle imposte di bollo e di registro, inappellabilità della sentenza pretorile), le due linee direttrici della riforma sopra enunciate sono state attuate attraverso le disposizioni che sinteticamente si illustrano.

Per quanto attiene alla strutturazione del processo, va rilevato che il giudizio non può concretamente svolgersi se il pretore non ha conoscenza sia dell'ordinanza avverso la quale si è proposta opposizione, sia soprattutto del rapporto (con gli atti relativi all'accertamento ed alla contestazione della violazione). Solo questa documentazione consente, infatti, di stabilire se l'ordinanza è motivata (come è prescritto dall'articolo 12, quarto comma), quali sono i presupposti di fatto e di diritto sulla base dei quali essa è stata emessa, quali prove integrative oc-

corre disporre per pervenire all'accertamento sulla responsabilità o meno del ricorrente. Si è, pertanto, previsto che l'udienza di comparizione è fissata dal pretore soltanto dopo che egli ha acquisito la indicata documentazione: l'ordinanza notificata deve essere allegata al ricorso (senza che sia comminata una sanzione di inammissibilità dello stesso, potendo il provvedimento essere sempre chiesto all'autorità che lo ha emesso, la quale è la parte convenuta del giudizio di opposizione); il rapporto e gli atti ad esso allegati dovranno essere depositati dall'organo che ha emesso il provvedimento, dopo che esso avrà ricevuto la notifica del ricorso, disposta dal pretore.

Con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione — da notificarsi al ricorrente ed all'autorità convenuta — il pretore, che avrà preso conoscenza dell'ordinanza, del rapporto e dei motivi dell'opposizione, potrà anche disporre la citazione di testimoni, pur senza la formulazione dei capitoli prescritti dagli articoli 244 e 317 del codice di procedura civile, in modo da rendere massimamente utile già la prima udienza.

Ulteriori disposizioni semplificatrici sono quelle intese a concentrare le attività processuali in relazione all'esigenza che le parti, avendo il diritto di stare in giudizio di persona, devono avere la possibilità di concludere il processo con il minimo impegno di tempo possibile. Si è perciò previsto che la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa devono avvenire nella stessa udienza in cui si sono espletate le prove ammesse (salvo l'ineliminabile diritto delle parti di chiedere un breve termine per il deposito di note difensive) e che subito dopo è pronunciata la sentenza mediante lettura del dispositivo e, quando il pretore lo ritenga, anche dalla contestuale motivazione.

È chiaro che una più adeguata tutela giurisdizionale del soggetto nei cui confronti è stata applicata la sanzione amministrativa deriva anche dalla semplificazione del giudizio di opposizione. Peraltro sono state introdotte alcune innovazioni che si muovono più specificamente in questa direzione.

Innanzitutto sono stati previsti poteri di ufficio, il cui esercizio può rendere attuale e concreta l'astratta possibilità riconosciuta al ricorrente di difendersi personalmente (la quale è di somma opportunità, tenuto conto della lieve entità che frequentemente ha la sanzione applicata). Si è perciò sta-

bilito che il pretore può disporre d'ufficio tutte le prove ammissibili (il giuramento è escluso di per sé, non potendo vertere su un fatto illecito, quale è la violazione amministrativa) e che a tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Si è, inoltre, attribuito al pretore il potere di annullare, in tutto e in parte, l'ordinanza dell'autorità amministrativa, avverso la quale l'opposizione è proposta (comma dodicesimo dell'articolo 14). La legge n. 317 del 1967 ha previsto soltanto il potere del pretore di sospendere l'esecuzione forzata del provvedimento, nulla dicendo sui provvedimenti definitivi di competenza del giudice. Dopo iniziali incertezze interpretative è ormai pacifico l'orientamento secondo cui il pretore, se accoglie l'opposizione, deve limitarsi a dichiarare la illegittimità del provvedimento ed a disapplicarlo nel caso concreto, nel rispetto degli articoli 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865.

È evidente che dall'estensione di queste limitazioni al giudizio di opposizione deriva una inadeguata tutela del ricorrente. Come già nel 1971 osservava il Consiglio superiore della magistratura, nella relazione di quell'anno sullo stato della giustizia (« Società italiana e tutela giudiziaria dei cittadini », pag. 541), per effetto dei detti limiti ai poteri del giudice, « ove il pretore non sospenda l'esecuzione, il cittadino, nonostante la dichiarazione di illegittimità, potrebbe essere assoggettato alla esecuzione fissata in virtù dell'atto amministrativo, la cui esecutività è esplicitamente confermata dal quinto comma dell'articolo 9 (della legge n. 317 del 1967), e gli resterebbe solo il rimedio del ricorso al Consiglio di Stato (ex articolo 27 n. 4 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054), per ottenere l'ottemperanza dell'amministrazione e l'annullamento della sanzione ovvero — compiuta l'esecuzione — l'azione giudiziaria per la restituzione della somma indebitamente pagata ».

Le caratteristiche del giudizio di opposizione impongono coerentemente di estendere il potere di incidere sul provvedimento, che al pretore è stato già concesso con la possibilità di sospenderlo in via temporanea, mediante la previsione del potere di annullarlo in via definitiva, previsione che si pone in linea con la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 113 della Costituzione, che consente alla legge di attribuire al giudice ordinario il potere di « an-

nullare gli atti della pubblica amministrazione ».

L'esistenza di questa norma costituzionale induce, invece, a non accogliere l'altra proposta, fatta nella sede citata dal Consiglio superiore della magistratura, di prevedere la possibilità per il pretore « di modificare nel merito il provvedimento amministrativo, pure nella parte relativa al tipo e all'entità della sanzione ». La Costituzione non sembra, infatti, consentire la sostituzione di una valutazione di merito del giudice ordinario a quella compiuta dall'amministrazione.

L'ultima disposizione innovativa contenuta nell'articolo 14 per la migliore tutela del ricorrente stabilisce che il pretore deve accogliere l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. La norma è diretta ad eliminare una questione che trae origine dall'articolo 2697 del codice civile, in base al quale, spettando al ricorrente l'onere di provare i fatti sui quali si fonda l'opposizione, potrebbe ritenersi che la mancanza di prove sufficienti di responsabilità non sia equiparabile alla prova della mancanza di responsabilità, e comporti quindi il rigetto dell'opposizione anziché una pronuncia assolutoria.

Evidenti esigenze di civiltà giuridica impongono, invece, di affermare il principio che può essere assoggettato ad una sanzione amministrativa — non diversamente che ad una sanzione penale — solo colui di cui sia pienamente provata la responsabilità per la violazione sanzionata.

11. — Gli articoli da 15 a 18 servono a coordinare ed unificare nel presente disegno di legge disposizioni previste nelle precedenti leggi di depenalizzazione.

In particolare, l'articolo 15 (prescrizione) ripete il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 317 del 1967, richiamato anche dall'articolo 9 della legge n. 706 del 1975.

L'articolo 16 (esecuzione forzata) coordina l'articolo 13 della legge n. 317 del 1967, e l'articolo 8 della legge n. 706 del 1975, con la modifica, giustificata da motivi di semplificazione, che alla riscossione provvede il competente esattore in base alle norme stabilite dal testo unico sulle imposte dirette. All'ultimo comma peraltro si è ritenuto, per maggiore chiarezza, di esplicitare una disposizione che può considerarsi già contenuta implicitamente nella previsione dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge in ultimo citata, secondo cui in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata

di un quarto per ogni semestre, a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. Si è ora precisato che questa maggiorazione assorbe gli interessi che siano eventualmente previsti dalle vigenti disposizioni (una previsione di interessi si ha, per esempio, in relazione alle violazioni finanziarie, cui la presente disposizione si applica, essendo come si vedrà, richiamata nell'ultimo comma dell'articolo 20).

L'articolo 17 (devoluzione dei proventi) non innova rispetto all'articolo 13 della legge n. 706 del 1975, che è stato integrato con la necessaria ripetizione di una disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 317 del 1967, relativa ai proventi delle sanzioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Poiché per la devoluzione dei proventi delle violazioni amministrative continuano ad applicarsi gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti, si è ritenuto opportuno disporre che quando — secondo questi criteri — alla ripartizione dovrebbe partecipare anche l'autorità competente ad emettere la ordinanza-ingiunzione di pagamento, essa ne resterà esclusa.

L'articolo 18 (valutazione delle violazioni in tema di circolazione stradale) ripete — con formulazione tecnicamente migliorata — il disposto dell'articolo 14 della legge n. 317 del 1967.

L'articolo 19 dispone che i precedenti articoli si applicano non solo a tutte le violazioni depenalizzate, ma altresì alle infrazioni punite con sanzioni sorte *ab origine* come amministrative, che si sono spesso già considerate nell'illustrare le varie disposizioni del presente disegno di legge.

Non vi è motivo per differenziare — per quanto attiene al procedimento per l'accertamento, l'applicazione e l'esecuzione ed al giudizio di opposizione — le violazioni punite con identica sanzione, a seconda che siano o meno derivanti da depenalizzazione. D'altro canto il Governo ha già presentato, il 14 luglio 1977, un disegno di legge — che sarà ritirato, in quanto assorbito dalla presente iniziativa — per la « estensione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, a tutte le sanzioni aventi carattere amministrativo » (Atto Senato n. 832).

Naturalmente, rimane fermo il potere delle Regioni di regolamentare autonomamente il procedimento amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni che rientrano nella loro competenza a norma dell'articolo

9, terzo comma (vedi anche le disposizioni di espressa salvaguardia della competenza regionale contenute negli articoli 9, ultimo comma, 16, secondo comma, 17, terzo comma). Solo la normativa relativa al giudizio di opposizione (articolo 14) non potrà in alcun modo essere modificata dalle Regioni, come è stato ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 dell'11 maggio 1977.

12. — L'articolo 20 disciplina, in maniera autonoma rispetto a tutte le altre infrazioni amministrative, le violazioni finanziarie. In questa materia non si è andati al di là della riconferma della depenalizzazione già attuata dalla legge n. 706 del 1975, che ha trasformato tutte le contravvenzioni previste da leggi finanziarie e punite con la sola ammenda in illeciti puniti con la pena pecuniaria (articolo 10). Non si è quindi prevista, in materia, la depenalizzazione dei delitti puniti con la sola multa.

Anche per quanto attiene al procedimento relativo alle violazioni depenalizzate, non si è in alcun modo modificato il compiuto sistema previsto dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni, già richiamato dall'articolo 11 della legge n. 706 del 1975, in quanto si è preferito lasciare ai decreti da emanare in attuazione della delega per la riforma tributaria (articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, i cui termini sono stati varie volte prorogati, e in ultimo dall'articolo 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576) l'apporto di tutte le modifiche necessarie per il coordinamento delle varie disposizioni.

Ci si è, in sostanza, limitati a recepire nell'articolo 20 le norme già contenute nella legge n. 706 del 1975. In particolare: i primi due commi dell'articolo 20 ripetono l'articolo 10 di detta legge; i commi terzo e quarto recepiscono il primo comma dell'articolo 11 e l'articolo 12 della stessa legge (con la sola eliminazione della possibilità per il trasgressore di alcune violazioni di pagare una somma inferiore a quella pari ad un sesto del massimo delle pene pecuniarie, tenuto conto che già questa norma è di favore in rapporto all'articolo 7, che per il pagamento in misura ridotta fissa la terza parte del massimo); il quinto comma corrisponde in parte al secondo comma dell'articolo 11 della precedente legge; nell'ultimo comma dell'articolo 20 si sono, infine, rese applicabili tre disposizioni contenute nei precedenti articoli, e cioè l'articolo 3, primo comma (entità della somma dovuta),

l'articolo 16, ultimo comma (la maggiorazione della pena pecuniaria per il ritardo nel pagamento) e l'articolo 17 (la devoluzione dei proventi, già applicabile in virtù dell'articolo 13 della legge n. 706 del 1975).

Innovativa rispetto alla opposta regola della legge n. 706 del 1975 è, soltanto, la previsione che l'obbligazione di pagare la pena pecuniaria si trasmette agli eredi del trasgressore, in conformità del principio posto per tutte le pene pecuniarie dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4. Tra le disposizioni applicabili alle violazioni finanziarie l'articolo 20 non indica, infatti, l'articolo 5 della presente legge.

13. — L'articolo 21 introduce, con riferimento alle violazioni depenalizzate, un principio corrispondente a quello cosiddetto di specialità previsto nell'articolo 15 del codice penale. Invero, può essere stato depenalizzato un reato da considerarsi speciale rispetto a quello previsto da altra più generale fattispecie penale. Poiché nessun limite trova nell'ordinamento il concorso tra illecito penale ed illecito amministrativo, ambedue possono essere concretizzati da uno stesso fatto, con la conseguenza che chi commette una infrazione depenalizzata potrebbe venire assoggettato sia alla sanzione amministrativa, sia alla sanzione penale per il reato previsto dalla disposizione generale.

Si è perciò fissato il principio che quando uno stesso fatto è punito sia da una disposizione penale sia da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa in sostituzione di una sanzione penale, si applica soltanto la disposizione speciale (qualunque sia la sua natura, penale o amministrativa).

In tal modo, in linea di principio, la depenalizzazione nessuna incidenza esercita in ordine alla individuazione delle norme punitive da applicare alle singole violazioni.

In conformità del disposto dell'articolo 15 del codice penale si è poi fatta salva ogni previsione eventualmente diversa da quella del principio di specialità, in ordine alla disciplina del concorso di norme.

Una previsione particolare si è introdotta nello stesso articolo 21 relativamente alla materia delle sostanze alimentari e delle bevande.

Essa è resa necessaria dalla limitata depenalizzazione che in questo settore si è operata (vedi *retro*, punto 5). Qui occorre mantenere ferma ed indiscussa l'applicabilità degli articoli 5 e 6 della legge 30 apr-

le 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, che puniscono con arresto ed ammenda gravi fatti che attentano alla pubblica salute (vendita di alimenti adulterati, in cattivo stato di conservazione, alterati, con coloranti o additivi non consentiti, con residui di prodotti tossici per l'uomo). Le indicate disposizioni penali si riferiscono genericamente agli alimenti ed alle bevande, onde potrebbero essere ritenute inapplicabili in relazione a quegli alimenti specifici per cui esiste una speciale disciplina che punisce con la sola ammenda (depenalizzata per effetto dell'articolo 1 del presente disegno di legge) fatti uguali o analoghi a quelli da esse previsti (vedi, per esempio, gli articoli 22 e 23 della legge 30 aprile 1976, n. 351, sulla produzione e sul commercio dei prodotti di cacao e cioccolato, che puniscono con la sola ammenda fatti rientranti perfettamente nei citati articoli 5 e 6 della legge n. 283 del 1962).

Si è perciò stabilito, nel secondo comma dell'articolo 21, che ai fatti puniti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 283 del 1962 si applicano soltanto le sanzioni penali ivi previste, anche quando gli stessi fatti costituiscono violazioni depenalizzate previste da disposizioni speciali (relative a singoli alimenti).

In tal modo, tutte le gravi condotte rientranti nei citati articoli 5 e 6 mantengono una rilevanza penale e subiscono un medesimo trattamento sanzionatorio, a prescindere dal tipo di sostanza alimentare che ne costituisca l'oggetto materiale (ed indipendentemente quindi dalla diversità di sanzioni previste, in relazione a singoli alimenti, da disposizioni anteriori o successive alla legge 30 aprile 1962, n. 283), mentre le altre violazioni previste da leggi speciali in materia alimentare sono depenalizzate se attualmente punite con la sola ammenda, anche quando le stesse violazioni rientrano in qualche altra disposizione della generale legge n. 283 del 1962, che rimane inapplicabile per effetto del disposto del primo comma dell'articolo 21. In questa seconda ipotesi, invero, le violazioni assumono una minore gravità, in quanto anche la legge generale prevede per le stesse la sola ammenda (e non anche la pena detentiva, come per i fatti di cui agli articoli 5 e 6).

14. — Si è già detto che con il presente disegno di legge si è voluto rendere uniforme la disciplina della materia. L'articolo

22 abroga, perciò, sia la legge n. 317 del 1967 sia la legge n. 706 del 1975, più volte richiamate in precedenza, in quanto le disposizioni contenute in dette leggi sono state coordinate e raccolte in questo unico testo. Vengono espressamente abrogate, altresì, le disposizioni relative al procedimento contenute in alcune leggi che hanno previsto direttamente sanzioni amministrative, mentre naturalmente permangono le norme sostanziali che configurano gli illeciti amministrativi e stabiliscono le relative sanzioni (in particolare rimangono in vigore, gli articoli 1 e 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, recante sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale, di cui l'articolo 22 abroga gli articoli 4 e 5). È, poi, evidente che anche le normative dettate dalle altre numerose disposizioni non menzionate nell'articolo 22 e relative ad illeciti amministrativi, nelle parti in cui sono difformi dalle previsioni contenute nel disegno di legge, devono intendersi tacitamente abrogate, sia perché di regola con queste incompatibili sia perché comunque la presente iniziativa legislativa mira a regolamentare l'intera materia.

L'articolo 23 contiene le norme transitorie, che sono state previste secondo lo schema precedentemente adottato dall'articolo 15 delle leggi n. 317 del 1967 e n. 706 del 1975. Si è soltanto aggiunta, nel primo comma dell'articolo 23, la norma diretta a regolare il caso nel quale il termine per effettuare la notificazione della violazione, di cui al precedente articolo 8, non sia previsto dalle leggi vigenti; si è ancora aggiunta, nel secondo comma, la disposizione che fa salva, nei casi in cui esse sono applicabili a norma dell'articolo 13, la pena accessoria e la confisca inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi.

Infine, l'articolo 24 pone come *vacatio legis* quella di 180 giorni, a somiglianza dell'articolo 17 della legge n. 307 del 1957 e dell'articolo 17 della legge n. 706 del 1975. Questo termine è necessario anche per consentire l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, che dovrà individuare gli uffici competenti all'applicazione delle sanzioni, secondo il disposto dell'articolo 9, disciplinare le modalità del sequestro delle cose pertinenti alle infrazioni depenalizzate e stabilire la destinazione da dare alle cose confiscate (ultimo comma dell'articolo 9).

CAPO II

LE PENE SOSTITUTIVE

1. — Il Capo secondo contiene le norme sulle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.

Da tempo ormai gli studiosi e gli esperti delle scienze penalistiche sono, nella grande maggioranza, convinti che l'abuso della penalizzazione detentiva nei confronti della devianza marginale produce numerosi effetti negativi e finisce per funzionare come un fattore di crisi del sistema. In particolare, l'uso indiscriminato della pena detentiva affievolirebbe l'effetto intimidatorio del carcere, ridurrebbe la percezione della distinzione fra i delitti più gravi e gli illeciti di scarso rilievo, aggraverebbe i problemi di sicurezza e di controllo degli istituti penitenziari, produrrebbe infine un sensibile aumento dei pesanti costi sociali ed economici che la reclusione comporta.

Ma al di là di queste elaborazioni e di questi rilievi, il dato di fatto che bisogna avere presente è che, nel nostro paese, i condannati a pene detentive brevi rappresentano ogni anno il quaranta per cento del totale, e che sono alcune migliaia coloro che entrano in carcere per scontarvi pene di brevissima durata, spesso inferiori ai tre mesi. Questo fenomeno è divenuto per più aspetti intollerabile, in primo luogo perché produce per numerose persone, spesso appartenenti agli strati più deboli e poveri della popolazione, ansie e sofferenze che non appaiono in nessun modo giustificate, essendo ormai un'opinione comune della coscienza sociale quella che considera il carcere una pena eccessivamente affittiva per i reati minori. Inoltre, come già si è accennato, il sovraffollamento delle carceri e la promiscuità che ne deriva provocano gravi distorsioni e soprattutto ostacolano l'esecuzione di programmi di trattamento differenziati ed efficienti.

È nata di qui l'esigenza di rendere possibile la sostituzione delle pene detentive brevi per i reati minori, e ciò allo scopo di contenere l'uso della penalizzazione detentiva e quindi di limitare gli effetti criminogeni connessi all'esecuzione di pene detentive brevi. In questo modo, si potrà ottenere l'effetto, d'indiscutibile valore sociale e politico, di recuperare l'istituzione penitenziaria alla sua dimensione naturale

e di favorire, indirettamente, il decongestionamento dell'apparato giudiziario, attraverso la maggiore efficacia deterrente che potranno avere le pene detentive in relazione ai casi in cui verranno applicate.

Sulla base di queste premesse, si è deciso di affidare al giudice il potere di applicare le sanzioni sostitutive entro limiti prestabiliti. Ciò si è fatto, non solo per l'obiettivo difficoltà o addirittura per la pratica impossibilità di individuare le categorie di reati a cui collegare sanzioni diverse dalla pena detentiva, ma anche per consentire un intervento giudiziario individualizzato e per evitare una rinuncia aprioristica alla detenzione, certamente inopportuna in relazione ai casi in cui le pene detentive, anche brevissime, possono avere una loro specifica utilità, proprio in quanto capaci di condizionare fortemente chi le subisce, senza dar tempo di assimilare le spinte negative dell'ambiente carcerario. D'altra parte la scelta delle sanzioni sostitutive è stata limitata, come poi si vedrà, alla libertà controllata e alla pena pecuniaria, in considerazione di alcune recenti esperienze straniere, ma anche per le specifiche esigenze del nostro sistema, che non è sembrato in grado, nel momento attuale, di sopportare, dal punto di vista delle strutture, un esperimento esteso a una più vasta gamma di sanzioni. Per evitare infine i pericoli connessi a un'innovazione di notevole rilievo, come è quella in discorso, si è avuto cura, mediante il ricorso a criteri restrittivi, di circoscrivere l'operatività delle sanzioni sostitutive ai reati veramente più lievi, per i quali il carcere appare una pena ingiustificata e dannosa e come tale è sentito dalla coscienza sociale.

2. — Nella prospettiva prima accennata, l'articolo 25 stabilisce che, per tutte le contravvenzioni e per i delitti punibili fino a tre anni di reclusione indipendentemente dalla eventuale pena pecuniaria prevista congiuntamente, la pena della reclusione o dell'arresto fino a tre mesi può essere sostituita con la libertà controllata; negli stessi casi la pena della reclusione o dell'arresto sino ad un mese può essere sostituita anche con la multa o l'ammenda. Il computo si effettua per la pena pecuniaria avvalendosi dei criteri indicati nell'articolo 135 del codice penale, come modificato dall'articolo 50 del disegno di legge, e per la pena detentiva, calcolando per un giorno di reclusione o di arresto due giorni di

libertà controllata (articolo 28). Il calcolo della fascia di delitti per i quali è ammessa la sostituzione si effettua avendo riguardo alla pena edittale massima stabilita per ciascun delitto consumato o tentato ed all'eventuale massimo previsto per le circostanze aggravanti. Non si tiene conto delle circostanze attenuanti. Non si tiene conto neanche dell'aumento dipendente dalla continuazione e, quindi, in ipotesi di continuazione, dovrà farsi riferimento alla pena edittale massima stabilita per il reato più grave.

Non si fa luogo al cosiddetto giudizio di bilanciamento delle circostanze, previsto nell'articolo 69 del codice penale.

Si è stabilito peraltro, per un comprensibile criterio di favore nei confronti della devianza giovanile, quando essa si esprime in condotte criminose non gravi, che per i reati commessi da minori si tiene conto della diminuzione massima di pena conseguente alla circostanza dell'età.

Il giudice, dunque, per applicare la sanzione sostitutiva deve compiere due operazioni distinte. Mediante la prima fissa la pena in concreto, come se non dovesse procedere ad alcuna sostituzione; quindi determina la pena e se essa non è superiore alle misure prestabilite, valuta l'opportunità di sostituirla nei casi previsti con la libertà controllata o con la pena pecuniaria.

In relazione alle pene pecuniarie l'ultimo comma dell'articolo 25 stabilisce che il giudice può sostituirla alle pene detentive anche quando il processo viene definito con decreto penale, cosa che indubbiamente dovrebbe favorire la più rapida definizione dei procedimenti relativi ad infrazioni di minore entità.

La libertà controllata, disciplinata dall'articolo 26, consiste in una serie di obblighi e di divieti che hanno ad oggetto il controllo della condotta del condannato. Si tratta di prescrizioni cumulative, nei confronti delle quali il giudice ha solo ben circoscritti poteri discrezionali.

La condanna alla libertà controllata comporta:

a) il divieto di allontanarsi dalla località di residenza o da altra località designata dal giudice in relazione a comprovate esigenze di lavoro del condannato e solo su indicazione di quest'ultimo; la scelta della località diversa da quella di residenza è quindi subordinata al duplice requisito delle comprovate - e quindi non soltanto even-

tuali o probabili - esigenze di lavoro del condannato e della indicazione da parte dello stesso condannato. Quest'ultimo requisito è richiesto per evitare anche la lontana possibilità che il giudice possa costringere il condannato a vivere in località diverse da quelle ove egli vive abitualmente;

b) il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per non meno di dieci ore al giorno, consecutive, scelte dal giudice. È evidente che, tranne casi di lavoro notturno, il divieto toccherà, in genere, le ore della sera e della notte. Comunque la scelta delle ore dovrà essere effettuata dal giudice tenendo conto delle effettive esigenze di lavoro del condannato, per evitare, come per la prescrizione precedente, che l'esecuzione della pena comporti la perdita del posto di lavoro. Il giudice accerta e determina nella sentenza l'abitazione ove il condannato deve adempiere la prescrizione; la individua cioè in tutte le sue caratteristiche, con riferimento alla città, alla via, al numero civico, al piano e alla sua concreta conformazione;

c) l'obbligo di presentarsi periodicamente (almeno due volte per settimana) presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, qualora il luogo ove il condannato deve scontare la pena sia sprovvisto di ufficio di pubblica sicurezza, presso il comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente. Il giudice indica i giorni e le ore, che devono essere, in armonia con tutta la struttura della sanzione, compatibili con gli impegni di lavoro del condannato;

d) il divieto di detenere armi da fuoco, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia; la sospensione della patente di guida; il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dello espatrio di ogni altro documento equipollente. Un complesso, cioè, di misure interdittive che possono avere un valore strumentale ai fini del rispetto delle prescrizioni prima elencate ed impedire attività che possono facilitare una reiterazione criminosa.

Il successivo articolo 31 individua l'organo incaricato dell'esecuzione di tali prescrizioni nell'ufficio di pubblica sicurezza o nel locale comando dell'arma dei carabinieri, quando manca l'ufficio di pubblica sicurezza nel luogo ove si trova il condannato al momento della comunicazione dell'estratto della sentenza di condanna.

L'esecuzione delle prescrizioni avviene mediante il ritiro delle armi, della patente e del passaporto e l'apposizione, sui docu-

menti equipollenti al passaporto della dicitura: « non valida per l'espatrio » (decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649); a fine pena le armi e gli altri documenti sono restituibili al condannato ed è cancellata l'annotazione che sospende la validità per l'espatrio dei documenti equipollenti al passaporto. Evidentemente il provvedimento di restituzione attiene alla fase della cessazione dell'esecuzione della pena e non impedisce l'emissione di eventuali concorrenti provvedimenti dell'autorità amministrativa di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze;

e) l'obbligo di portare con sé l'estratto della sentenza di condanna e l'eventuale ordinanza di modifica delle modalità di esecuzione della pena e di esibirli ad ogni richiesta dell'autorità di polizia; si tratta di prescrizioni che hanno lo scopo di permettere il controllo dell'adempimento delle altre prescrizioni.

Si è già accennato in precedenza che queste prescrizioni sono cumulative, fanno cioè tutte parte integrante della sanzione. La mancata previsione di casi di esclusione di una o più delle prescrizioni in relazione a particolari condizioni, come quelle concernenti il lavoro del condannato, previsione che invece esiste, ad esempio, nel sistema di sanzioni alternative introdotto in Francia con la riforma del 1975, dipende dalle peculiari caratteristiche dell'attuale fase del nostro sistema penale. La possibilità di una doppia sospensione condizionale della pena, in particolare, rende frequentemente eseguibili soltanto le pene inflitte per prime dopo la seconda condanna, quando cioè si è già rivelata una certa proclività al reato, anche se — nella fattispecie — si tratterà sempre di piccole infrazioni. Inoltre non bisogna dimenticare che oggi lo *status* cui bisogna fare riferimento per comprendere sino in fondo i caratteri della libertà controllata è quello di detenzione, al quale il soggetto sarebbe condannato in assenza della pena sostitutiva, e non quello di libertà.

La libertà controllata infatti viene considerata ad ogni effetto come una pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostitutiva (articolo 28). Questa equiparazione consente di risolvere tutte le perplessità interpretative che potrebbero derivare nella pratica. Per tutta la materia, ad esempio, del rinvio o della sospensione dell'esecuzione della pena dovrà farsi riferimento ai criteri fissati nel codice penale (articoli 146 e 147) e nel codice di proce-

dura penale (articolo 576); così anche per gli istituti della sospensione condizionale della pena e del perdono giudiziale, per le cause estintive della pena — ad eccezione della liberazione condizionale che per i suoi specifici presupposti non è applicabile alla libertà controllata —, per la disciplina degli effetti della estinzione della pena e così via.

Diverso è il criterio seguito per la pena pecuniaria, che viene considerata sempre come se fosse prevista originariamente nella sanzione edittale, per evitare la macchinosità di calcoli relativi al *quantum* di pena pecuniaria originaria e al *quantum* di pena pecuniaria irrogata in sostituzione di pena detentiva. D'altronde i presupposti molto ristretti di sostituibilità della pena detentiva con la pena pecuniaria motivano questa scelta anche sotto più generali profili di politica criminale.

Come già si è detto, per la sostituzione della libertà controllata alla pena detentiva il computo si effettua calcolando due giorni di libertà controllata per un giorno di pena detentiva. Evidentemente questo criterio vale anche quando, per qualsiasi motivo, deve farsi riferimento alla pena detentiva sostituita. Così ad esempio per la revoca della sospensione condizionale ex articolo 168, n. 2, del codice penale, se la condanna successiva sia stata a quattro mesi di libertà controllata per un delitto, bisognerà aggiungere alla pena precedentemente sospesa due mesi di reclusione.

Per quanto riguarda la pena pecuniaria, che è l'altra pena che può essere sostituita a quella detentiva, l'articolo 27 stabilisce che essa può essere pagata a rate, e ciò naturalmente anche quando sia prevista originariamente come conseguente a un determinato reato.

L'istituto risulta già introdotto, con modalità diverse, in molte legislazioni straniere.

Anche nel nostro sistema, la legge sulla tariffa penale prevede la possibilità del pagamento rateale della pena pecuniaria in sede di esecuzione e con competenza degli uffici di cancelleria. Si tratta però di un istituto affatto diverso da quello previsto nell'articolo 27, ove il giudice stabilisce prima l'entità complessiva della pena in base ai criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale e poi, valutate le condizioni economiche della persona condannata, stabilisce il numero delle rate mensili, che non può essere superiore a trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a 30.000 lire per

evitare l'eccessiva frammentazione del pagamento, con un aggravio di adempimenti delle cancellerie cui, stante la limitata entità della cifra, non corrisponderebbe un particolare beneficio del condannato.

La rateazione mensile risponde alle caratteristiche del nostro sistema economico-produttivo più di quanto possa risponderci un sistema di determinazione di tassi giornalieri. È noto che questo criterio è in vigore in molti paesi europei ove, però, proprio un sistema economico più ricco può consentire una determinazione per tassi quotidiani.

Il primo capoverso dell'articolo 27 prevede che il condannato può estinguere la pena con un unico pagamento. Il mancato pagamento anche di una sola rata legittima la procedura esecutiva per l'intero residuo ammontare.

Per l'esercizio del potere discrezionale del giudice circa la scelta del tipo di pena, l'articolo 29 rinvia ai criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale; il giudice dovrà tenere conto di quegli indici tipicizzati dalle suddette norme che possono essere più utili al fine di individuare la pena più adatta in concreto (cioè, prevalentemente, degli indici relativi alla capacità di delinquere).

Recenti riforme penali straniere, in particolare la seconda legge di riforma del codice penale tedesco (RFT), approvata nel 1969 ed entrata in vigore nell'ottobre 1973, e la riforma del codice penale austriaco, approvata nel gennaio 1974, esprimono un preciso criterio di sfavore per la pena carceraria (cosiddetta clausola dell'*ultima ratio*) e propendono quindi per la più larga applicazione della pena alternativa, che in quei sistemi è rappresentata dalla pena pecuniaria. Come già si è accennato, non è sembrato opportuno aderire a tali orientamenti in questa sede, anche perché prima di introdurre nel sistema principi di portata così generale conviene studiare sino in fondo le caratteristiche che la pena carceraria ha acquisito nella pratica dopo l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, e valutare altresì l'incidenza delle sanzioni sostitutive oggetto del presente disegno di legge.

Per altro, ad evitare che il riferimento all'articolo 133 del codice penale venga inteso come meramente rituale, l'articolo 29 impone al giudice l'obbligo di indicare in maniera specifica, e quindi mediante specifici riferimenti nella motivazione della

sentenza, i motivi che caso per caso lo hanno determinato a scegliere la sanzione sostitutiva o quella originaria.

Inoltre, per impedire che la libertà controllata diventi nella pratica una misura priva di efficacia afflittiva, si dispone anche che il giudice non può mai sostituirla alla pena detentiva, quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Con l'articolo 30 si stabilisce che il giudice, nel dispositivo della sentenza di condanna e nel decreto penale, deve in ogni caso indicare la durata della pena detentiva sostituita con la libertà controllata o con la pena pecuniaria. Questo adempimento è funzionale all'obbligo di registrare nel casellario giudiziario, nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, le condanne delle pene sostitutive, anche con l'indicazione della pena sostituita (articolo 37). Questa registrazione ha un effetto di carattere generale, riconducibile all'opportunità di fornire al giudice dell'eventuale recidivo ogni elemento utile per la valutazione della personalità del reo ed ha effetti specifici per quanto più direttamente attiene alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. In alcuni casi, infatti, attraverso il certificato del casellario giudiziale, non sarebbe possibile conoscere se è stato commesso un fatto-reato punito in astratto con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva (in concreto sostituita). Si pensi, ad esempio, a quei reati puniti nella forma semplice con la sola multa o ammenda e nelle ipotesi aggravate con la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria. Poiché il certificato del casellario contiene l'indicazione del solo reato, non specificando le circostanze, la conoscenza della pena pecuniaria inflitta non consentirebbe di sapere se il precedente è costituito da un reato semplice o aggravato.

3. — Il disegno di legge ha tenuto presente che la struttura della libertà controllata, come anche — seppure in misura diversa — il pagamento rateale delle pene pecuniarie, ha specifici riflessi sul piano processuale. Infatti il giudice, in sede di dibattimento, dovrà compiere gli accertamenti necessari per l'eventuale irrogazione della libertà controllata ed in particolare accertare tutte le circostanze, di cui poi dovrà avvalersi per la specifica determinazione del contenuto delle singole prescrizioni o per la determinazione del numero delle rate in

caso di condanna a pena pecuniaria. Tali accertamenti non potranno che giovare all'applicazione di una pena molto più « ritagliata » sulla persona del condannato, di quanto oggi non avvenga.

Per quanto poi riguarda l'esecuzione della libertà controllata, si riprende il procedimento previsto nell'articolo 581 del codice di procedura penale per l'esecuzione della pene detentive, sostituito all'ordine di carcerazione l'estratto della sentenza di condanna. È previsto che della trasmissione dell'estratto all'organo di polizia il pubblico ministero o il pretore debba dare contemporanea notizia al questore, perché questi possa con la massima tempestività approntare tutte le strutture necessarie per un efficace controllo dei condannati, non escluse quelle relative all'organizzazione degli uffici cui fa riferimento l'articolo 32.

L'organo che ha ricevuto l'estratto della sentenza di condanna, ne consegna prontamente copia al condannato anche se detenuto con l'ingiunzione di attenersi alle prescrizioni ivi contenute e procede quindi alle operazioni descritte nell'articolo, cui si è fatto innanzi riferimento.

Quando il condannato è detenuto o internato, il pubblico ministero o il pretore trasmette copia dell'estratto della sentenza di condanna anche al direttore dell'istituto penitenziario il quale, analogamente a quanto avviene in base al secondo capoverso dell'articolo 43 dell'ordinamento penitenziario, per chi deve scontare una misura di sicurezza, deve informare anticipatamente l'autorità di polizia della dimissione del condannato dall'istituto penitenziario.

L'esecuzione della pena per il condannato in stato di libertà inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione dell'estratto della sentenza; per il condannato detenuto, invece l'esecuzione della libertà controllata inizia dal giorno successivo a quello della dimissione e quindi le operazioni relative vanno spostate al giorno della dimissione. L'ultimo comma dell'articolo 31 rinvia però ai criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale (prolungamento dei termini di comparizione), quando il luogo ove deve essere eseguita la pena sia diverso dal luogo ove il condannato, a piede libero e detenuto, si trova al momento della consegna della copia dell'estratto della sentenza di condanna. A questo proposito va precisato che le auto-

rità di polizia interessate nel procedimento per l'esecuzione della libertà controllata sono due distinte quando il condannato si trova, al momento della consegna dell'estratto della sentenza, in luogo diverso da quello in cui deve scontare la pena; ciò perché una (quella del luogo in cui si trova il condannato) provvede alla comunicazione e l'altra (quella del luogo ove sarà scontata la pena) al controllo sull'adempimento delle prescrizioni. Il direttore del carcere è tenuto ad informare della dimissione del condannato detenuto o internato la prima autorità di polizia che — presumibilmente — ha sede nella stessa località ove ha sede l'istituto penitenziario; provvederà poi questa ad informare l'altra, secondo gli ordinari contatti tra uffici di polizia, della futura dimissione del detenuto o internato.

La disciplina ora esposta vale sia per il caso che il condannato alla libertà controllata si trovi ristretto nell'istituto penitenziario per esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, sia per il caso in cui vi si trovi per effetto della carcerazione preventiva o di una misura di sicurezza provvisoriamente applicata.

Come già si è accennato, gli organi di polizia sono tenuti a verificare l'adempimento delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata. I relativi controlli devono essere periodici, e possono consistere, eventualmente, anche in perquisizioni ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di pubblica sicurezza, quando ne ricorrano i presupposti, in relazione al divieto di detenere armi. In particolare, il capoverso dell'articolo 32 riprende una previsione dell'articolo 302 del regolamento di esecuzione del testo unico di pubblica sicurezza e fa obbligo agli uffici di pubblica sicurezza ed ai comandi dell'arma dei carabinieri competenti per il controllo, secondo il criterio indicato nel primo comma dello stesso articolo 32, di conservare in speciali forme la documentazione relativa a ciascun libero controllato.

Resta naturalmente ferma la possibilità che il controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna sia effettuato anche da organi diversi da quelli competenti a norma dell'articolo 32, in quanto ogni appartenente alla polizia potrà ottenere l'esibizione dei documenti comprovanti dette prescrizioni (articolo 26, n. 8) dalle persone che, attraverso il necessario coordinamento informativo tra

i vari corpi di polizia, risulteranno essere state condannate alla libertà controllata.

Alla inosservanza della libertà controllata è dedicato l'articolo 33. Quando è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte in reclusione o arresto, a seconda della specie di pena detentiva sostituita. A questa soluzione, piuttosto che all'altra della previsione di un apposito reato analogo al delitto di evasione, si è fatto ricorso per motivi teorici e pratici. La libertà controllata non è una pena alternativa a quella detentiva, ma una pena sostitutiva, la quale, come prescritto dall'articolo 28, è considerata a tutti gli effetti come pena detentiva. In sostanza, pena detentiva e pena sostitutiva scorrono su due binari paralleli e la violazione delle prescrizioni inerenti alla pena sostitutiva fa cessare l'esecuzione di quest'ultima con la ripresa automatica del corso della pena detentiva.

Dal punto di vista pratico, poi, la soluzione scelta è la più celere ed efficace, pur senza limitare le prerogative costituzionali del diritto di difesa del condannato.

Infatti, l'autorità di polizia che costata l'avvenuta violazione di una delle prescrizioni deve informare senza indugio il pubblico ministero o il pretore, il quale, presi gli accertamenti del caso, effettuati in base al tipo di prescrizione che si assume violata, emette ordine di carcerazione per la pena residua. Evidentemente l'interessato può opporsi all'ordine di carcerazione e in tal caso si segue lo stesso procedimento previsto dall'articolo 586 del codice di procedura penale per l'opposizione all'ordine di carcerazione emesso in conversione di pena pecuniaria non pagata: si fa ricorso, cioè, alla procedura prevista per gli incidenti di esecuzione, senza effetto sospensivo.

In caso di sorpresa in flagrante violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, lo stesso articolo 33 prescrive l'arresto obbligatorio, seguendo gli schemi del correlativo istituto del codice di procedura penale.

In caso di convalida dell'arresto, il pubblico ministero o il pretore emette anche ordine di carcerazione per la pena residua. In caso di insussistenza della flagranza, ma di sussistenza della violazione, il pubblico ministero o il pretore, come accade ordinariamente, non convalida l'arresto, ma deve emettere l'ordine di carcerazione per la pena residua.

Il condannato alla pena detentiva per violazione delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata non può essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale e al regime di semilibertà (articolo 34); la concessione del beneficio, infatti, vanificherebbe nella sostanza il significato della conversione.

Gli articoli successivi disciplinano i rapporti tra la libertà controllata, la pena detentiva, le misure di sicurezza di tipo detentivo, la carcerazione preventiva, l'applicazione provvisoria di misure di sicurezza. Il criterio adottato è che tutti gli indicati provvedimenti restrittivi della libertà personale interrompono l'esecuzione della libertà controllata, la quale invece non interrompe la loro esecuzione.

Per il caso di concorso di pene diverse è fatto esplicito rinvio alle norme del codice penale (articoli 71-80) e all'articolo 582 del codice di procedura penale; è previsto però (capoverso dell'articolo 36) che quando la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di un anno, si applica per intero la pena detentiva, detratta naturalmente la parte di libertà controllata già espiata. La limitazione dell'operatività del capoverso in esame ai casi di sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata è dovuta all'equiparazione esclusiva della libertà controllata, quanto agli effetti, alla pena detentiva sostituita. La pena pecuniaria, invece, ha un suo corso autonomo, come se fosse prevista sin dall'origine come sanzione editale (vedi articolo 28, primo capoverso) e quindi è regolata, per quanto attiene la materia del concorso, dai criteri fissati nell'articolo 78 del codice penale, come qualsiasi pena pecuniaria originariamente fissata.

La previsione dell'articolo 38 risponde all'esigenza di adeguare la condanna inflitta dal giudice di cognizione alle condizioni eventualmente mutate di vita e di lavoro del condannato al momento della esecuzione; a tal fine si è utilizzato il procedimento di sorveglianza descritto negli articoli 71 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, indicando come competente la sezione di sorveglianza e non il magistrato di sorveglianza. La procedibilità *ex officio* è una caratteristica tipica del procedimento di sorveglianza e risponde, nella fattispecie, ad intuibili esigenze di celerità e di equità, in caso di condannati non abbienti o che non siano in grado, per ragioni sociali o

per altro, di avanzare sollecitamente richieste formali.

Nelle competenze della sezione di sorveglianza non rientra la sospensione della esecuzione della pena, per la quale vale, ai sensi del primo comma dell'articolo 28 (equiparazione ad ogni effetto giuridico della pena della libertà controllata alla pena detentiva sostituita), il procedimento previsto dagli articoli 146 e 147 del codice penale e 589 del codice di procedura penale; tra l'altro la modifica delle modalità di esecuzione della pena è cosa evidentemente ben diversa dal rinvio o dalla sospensione della esecuzione della pena.

L'ordinanza che conclude il procedimento è comunicata dalla sezione di sorveglianza all'autorità di polizia competente per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni, la quale comunicherà al condannato l'avvenuta modifica delle prescrizioni o la conferma delle precedenti modalità di esecuzione della pena.

È previsto che né la richiesta di modifica né il procedimento sospendono l'esecuzione della pena, in armonia con quanto è disposto nell'affine previsione dell'ultima parte dell'articolo 586 del codice di procedura penale e per evitare manovre di carattere dilatorio.

È peraltro consentita al presidente della sezione di sorveglianza l'emissione di provvedimenti provvisori in casi di necessità ed urgenza, in particolare quando l'attesa della definizione del procedimento appaia gravemente pregiudizievole per interessi del condannato meritevoli di tutela (lavoro, famiglia ecc.).

4. — In materia di esecuzione delle pene pecunarie, di notevole rilievo pratico è la modifica introdotta nell'articolo 586 del codice di procedura penale dall'articolo 39. La norma rende veramente operante il disposto dell'articolo 49 dell'ordinamento penitenziario, secondo il quale le pene detentive derivanti dalla conversione di pene pecuniarie sono espiate in regime di semilibertà. Oggi accade che il procedimento per l'ammissione alla semilibertà può iniziare solo dopo che il condannato in conversione sia stato arrestato per esecuzione dell'ordine di carcerazione; spesso, per il carico di lavoro degli uffici di sorveglianza, non si riesce ad esaurire il procedimento prima che il condannato abbia scontato la pena. È evidente che questi inconvenienti, oltre

che deplorabili in se stessi, aprono la strada a grandi disparità di trattamento perché, a tacer d'altro, ha maggiori possibilità di usufruire della semilibertà il condannato in conversione a più lunghe pene detentive, e che quindi è autore di illeciti di una certa gravità, di chi deve scontare pene detentive brevi ed è stato quindi riconosciuto autore di illeciti di modesta rilevanza.

A seguito dell'innovazione, il pubblico ministero o il pretore effettua la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva e trasmette il provvedimento al presidente della sezione di sorveglianza per il procedimento di adozione della semilibertà; concluso il procedimento (di primo grado), il presidente della sezione di sorveglianza ritrasmette il provvedimento di ammissione alla semilibertà al pubblico ministero o al pretore, che provvede ad emettere l'ordine di carcerazione.

L'eventuale opposizione all'ordine di carcerazione non ha effetto sospensivo.

Emerge con chiarezza che il condannato può esperire due tipi di impugnazione avverso i due distinti provvedimenti: una contro l'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza e l'altra contro l'ordine di carcerazione. Quest'ultima impugnazione non ha effetto sospensivo (ultimo comma dell'articolo 39). La prima non ha di regola effetto sospensivo (l'articolo 71-ter dell'ordinamento penitenziario richiama l'articolo 631 del codice di procedura penale), salvo che la sezione di sorveglianza decida il contrario dopo la presentazione dei motivi d'impugnazione. Evidentemente, in tal caso il presidente della sezione di sorveglianza non trasmetterà l'ordinanza conclusiva al pubblico ministero o al pretore ma lo informerà dell'avvenuta sospensione. La facoltà di sospensione, ammessa dall'articolo 631 del codice di procedura penale, consiglierà al presidente della sezione di sorveglianza di trasmettere il provvedimento solo dopo aver deliberato negativamente sulla sua eventuale sospensione; è per questa ragione che nell'articolo 39 non sono fissati termini particolari per la trasmissione dell'ordinanza al pubblico ministero o al pretore.

In definitiva, l'ordinanza sarà trasmessa appena sia possibile la emissione dell'ordine di carcerazione dal pubblico ministero o dal pretore competente.

L'articolo 40 prevede che le norme del Capo II si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in

vigore della legge; la Corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

CAPO III

L'ESTENSIONE DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

1. — Il Capo III del disegno di legge contiene una serie di disposizioni che hanno lo scopo di rendere perseguibili a querela, mediante la modifica delle corrispondenti norme del codice penale, taluni delitti attualmente procedibili d'ufficio. Si è già accennato in precedenza come l'estensione ad altri casi della punibilità a istanza di parte non significhi certo un inammissibile ritorno a una concezione di tipo privatistico del diritto penale, ma voglia soltanto sottolineare la necessità di considerare diversamente, rispetto alle altre, quelle violazioni a cui il mutato rapporto tra interessi privati e pubblici ha fatto perdere, col passare del tempo, quel rilievo che avevano originariamente. È un dato di fatto incontestabile che, in più di un caso, l'evoluzione sociale ha tolto peso agli interessi pubblici tutelati da certe norme e ha nello stesso tempo confinato le correlative situazioni dei singoli nei limiti dalla dimensione privatistica loro propria; così come è certo che alcuni valori hanno perduto, nell'apprezzamento della comunità, la posizione che avevano una volta, anche se non in misura tale da rendere ingiustificato il mantenimento di una protezione penale. Non era perciò possibile, nel quadro di una strategia che tende a riservare un trattamento differenziato ai vari comportamenti devianti, trascurare gli accennati dati di fatto, ed occorreva quindi trovare un mezzo che, pur salvaguardando l'esigenza perdurante di una tutela penale, ne assicurasse tuttavia il soddisfacimento (rispetto alle violazioni per cui si sono verificati i fenomeni descritti), in forme e con modalità diverse da quelle solite.

L'ampliamento del numero dei delitti procedibili a querela è sembrato lo strumento più idoneo allo scopo, appunto perché si ottiene in questo modo una sufficiente articolazione del trattamento punitivo, da cui derivano almeno due risultati: in primo luogo quello di evitare che l'a-

zione penale venga iniziata o proseguita, senza o addirittura contro la volontà di coloro, che per essere titolari degli interessi meritevoli di maggiore protezione, sono i soli abilitati a chiedere l'intervento del giudice penale; e poi l'altro di contenere opportunamente, secondo le finalità generali del presente provvedimento, l'impegno operativo della magistratura, essendo evidente che la previsione della procedibilità a querela può ridurre notevolmente, per i reati a cui si riferisce, il numero dei casi in cui è necessario iniziare o portare a compimento il relativo procedimento, con conseguenze che possono essere tanto più positive, ai fini di un alleggerimento complessivo del lavoro giudiziario, quanto maggiore è la frequenza di delitti, oggetto dell'innovazione.

2. — Nella prospettiva dianzi accennata la prima fattispecie presa in considerazione è stata quella prevista dall'articolo 334 del codice penale, limitatamente alla sottrazione e al danneggiamento di cose pignorate o sottoposte a sequestro (civile) giudiziario o conservativo.

Come è noto, la norma suddetta, parlando genericamente di sequestro senza qualificazioni, si riferisce non soltanto alle cose ora indicate, ma anche a quelle soggette sia al sequestro ordinato dall'autorità amministrativa, a norma di numerose disposizioni di legge, sia al sequestro che può essere disposto nel corso del procedimento penale, a tutela di interessi civili oppure per finalità probatorie. D'altra parte, per garantire la conservazione di tutte le cose a qualunque titolo pignorate o sequestrate, l'articolo 334 prevede, come pure è noto, tre distinte ipotesi di reato, a seconda che il fatto (di sottrarre, sopprimere, distruggere o deteriorare il bene) sia commesso dal custode (non proprietario) della cosa sottoposta a pignoramento, o dal proprietario che sia pure custode, o infine dal proprietario che non abbia però la custodia della cosa. In relazione a tutte queste fattispecie, il codice vigente individua l'oggettività giudica del reato nell'interesse al normale funzionamento della pubblica amministrazione, tanto è vero che l'articolo 334 è collocato nel Capo I del Titolo II, tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, e ciò nonostante che nel terzo dei casi previsti, quello del proprietario non custode, il soggetto attivo del reato non riveste la qualità di pubblico

ufficiale. Non è dubbio tuttavia che la norma incriminatrice presuppone altresì, per gran parte almeno della sua sfera d'applicabilità, da un lato la violazione dell'interesse del privato che, per soddisfare le proprie ragioni, ha pignorato o sequestrato cose del debitore e dall'altro il mancato rispetto dell'autorità delle decisioni e delle procedure giudiziarie. A ben guardare, anzi è proprio quest'ultimo l'interesse (di carattere pubblico) su cui maggiormente incide, se non in tutti, certamente nei casi più frequenti, il comportamento tenuto dell'agente, posto che esso, quando abbia ad oggetto cose pignorate o sequestrate nel corso di un procedimento civile, è in primo luogo diretto ad impedire, attraverso la sottrazione o il danneggiamento del bene, la concreta realizzazione delle finalità di giustizia a cui mira il provvedimento del giudice o la procedura iniziata (col pignoramento) dallo stesso interessato. Se ne può dedurre che l'attuale collocazione della norma dell'articolo 334 del codice penale non è dovuta a imprevedibili criteri ontologici, ma deve piuttosto ritenersi consigliata, oltre che da motivi tradizionali, soltanto dall'esigenza di far rientrare in una unica previsione normativa anche le ipotesi, a cui è estranea la violazione di interessi di giustizia (come è per la sottrazione o il danneggiamento di cose sequestrate dalla autorità amministrativa) e, insieme ad essa, dalla circostanza che, nelle fattispecie di maggiore rilievo, il soggetto attivo del reato ha la qualità di pubblico ufficiale. Quest'ultimo elemento però non può certo considerarsi decisivo ai fini della collocazione della norma incriminatrice, e ciò non tanto perché, come già si è visto, una delle ipotesi criminose prescinde dalla qualità di pubblico ufficiale dell'agente, quanto perché il capo dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione non esaurisce tutta la gamma dei reati commessi da pubblici ufficiali, ed alcuni di essi, anzi, si rinven- gono anche nel titolo dei delitti contro l'amministrazione della giustizia e specificamente nel capo dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (com'è per la cooperazione colposa del custode nell'evasione, di cui all'articolo 387).

Tutte le esposte considerazioni sono sembrate sufficienti per dare una diversa collocazione a quelle tra le ipotesi, attualmente disciplinate dall'articolo 334 del codice penale, in cui meno marcata è la lesione di interessi concernenti il funzionamento della

pubblica amministrazione, e quindi per ritenere oggettivamente insussistente ogni ostacolo, anche di carattere formale, alla previsione della loro procedibilità a querela, e cioè a un'innovazione, che rispetto alle fattispecie di quel tipo può ben dirsi imposta dalla realtà stessa delle cose.

Non si può infatti contestare che nei casi di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro civile ha assunto un ruolo nettamente prevalente la violazione, oltre che dell'interesse al regolare funzionamento della giustizia, dello specifico interesse del privato a ottenere, attraverso la cosa pignorata o sequestrata, la concreta realizzazione del proprio diritto; basta a dimostrarlo il rilievo che in giurisprudenza è stato molto dibattuto il problema relativo alla configurabilità del reato nel caso di pagamento del credito o di estinzione della procedura esecutiva, e che nella pratica avviene di frequente che i giudici di merito, di fronte ad eventi del genere, non si lasciano sfuggire nessun argomento per assolvere gli imputati. È inoltre altrettanto innegabile che col passare del tempo ha sempre più perduto valore nell'apprezzamento sociale la considerazione della pubblica funzione del custode delle cose pignorate o sequestrate, ciò tanto più che il custode, quando non si identifica col debitore, viene di solito scelto tra i suoi congiunti; così come infine è certo che la maggior parte dei fatti, che configurano le ipotesi delittuose che qui interessano, hanno minima rilevanza sociale, ai fini della repressione penale, concretandosi per lo più in comportamenti dei ceti meno abbienti diretti spesso a soddisfare esigenze elementari di vita.

Alla stregua di quanto si è detto, è parso perciò naturale prevedere la perseguibilità a querela delle ipotesi prima indicate, in coerenza del resto con lo stesso codice vigente, che nel configurare, all'articolo 388, una fattispecie delittuosa in qualche modo analoga, in quanto consistente nell'elusione di un provvedimento del giudice, ne subordina la punibilità alla richiesta di parte, in vista della prevalenza dell'interesse privato su quello pubblico.

Della costatata esistenza dell'accennata affinità si è tratto peraltro argomento per collocare le ipotesi di reato, scorporate dall'articolo 334, nel testo stesso dell'articolo 388, in modo da integrarne le previsioni con quella di alcuni casi che realizzano in-

direttamente, col mezzo di specifici comportamenti materiali, l'elusione delle finalità proprie di una procedura o di una decisione giudiziaria.

Di conseguenza l'articolo 41 modifica gli articoli 334 e 335 del codice penale, in modo da renderli applicabili — nelle tre distinte fattispecie delle norme vigenti — soltanto in relazione alle cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa.

A sua volta, l'articolo 42 inserisce nell'attuale testo dell'articolo 388 tutte le disposizioni dell'articolo 334, ma con esclusivo riferimento alle cose sottoposte a pignoramento e a sequestro (civile) giudiziario o conservativo; la stessa norma quindi completa l'articolo con l'aggiunta di un comma che punisce il fatto del custode delle cose prima indicate, che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto del proprio ufficio. Si tratta, come si vede, di un'ipotesi delittuosa, che oggi rientra nella previsione dell'articolo 328 del codice penale e che per ragioni sistematiche e di coerenza deve anche essa trovare posto nel nuovo testo dell'articolo 388. La norma infine riproduce l'ultimo comma dell'articolo 388, secondo cui il colpevole è punito a querela della persona offesa, così chiarendo che anche le fattispecie scorporate dall'articolo 334 sono punite a istanza di parte.

Correlativamente, l'articolo 43 introduce nel codice l'articolo 388-*bis*, che punisce, sempre a querela della persona offesa, la violazione colposa dei doveri di custodia inerenti alle cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.

Per quanto poi riguarda la misura delle pene, il nuovo testo dell'articolo 388 prevede anzitutto a fissare in tre anni di reclusione (anziché in quattro, com'è oggi nel primo comma dell'articolo 334) il massimo della pena prevista per l'infrazione più grave, quella commessa dal custode non proprietario, e ciò sia per adeguarla alla misura della sanzione già comminata dall'articolo 388, sia per devolvere alla competenza del pretore tutte le ipotesi delittuose di una fattispecie in sostanza unitaria e che comunque non presenta, al suo interno, caratteri distintivi così marcati da giustificare un trattamento sanzionatorio e processuale nettamente diverso. Per ragioni analoghe, anche il massimo della pena prevista dal primo comma dell'articolo 334, così come modificato dall'articolo 41, è stato fis-

sato in tre anni di reclusione. Sono state per altro aumentate, in coerenza con l'aumento disposto in via generale dal Capo IV di questo stesso disegno di legge, tutte le pene pecuniarie comminate dalle nuove norme; mentre alcune delle sanzioni riferite alle varie fattispecie sono state rese più severe nel loro complesso, per meglio sottolineare l'importante funzione che continuano ad avere le disposizioni modificate, a tutela del credito e di determinate garanzie processuali.

3. — Un altro caso, per il quale si è ritenuto di proporre la procedibilità a querela è quello del delitto di lesioni colpose gravi.

Più specificamente, l'ultimo comma dell'articolo 590 viene modificato nel senso che il colpevole è punito a querela, anche quando si tratta di lesioni gravi, e ciò perché è indubbia, pure in questa ipotesi, la netta prevalenza degli interessi privatistici, soprattutto ora che l'assicurazione obbligatoria garantisce nella maggior parte dei casi il ristoro delle conseguenze patrimoniali dei fatti. Restano tuttavia procedibili di ufficio le lesioni gravi derivanti da un infortunio sul lavoro o consistenti in una malattia professionale, attesa l'opportunità di non lasciare a una persona, che come il lavoratore può trovarsi in una posizione di inferiorità, l'iniziativa necessaria per mettere in moto il processo.

Le tre norme che seguono rendono procedibili a querela i delitti previsti dagli articoli 631, 632 e 636 del codice penale, consistenti il primo nell'usurpazione di beni immobili, il secondo nella deviazione di acque e nella modificazione dello stato di luoghi e il terzo nell'introduzione di animali nel fondo altrui e nel pascolo abusivo. Si tratta di reati caratteristici della società agricola, che con le rapide trasformazioni sociali di questi ultimi decenni hanno perduto gran parte della loro importanza e che anche nelle campagne non hanno più la frequenza e il rilievo economico che hanno avuto in passato. È sembrato quindi opportuno condizionarne la punibilità alla querela della persona offesa per rimettere così la valutazione sull'opportunità del procedimento penale a chi può validamente apprezzare la consistenza delle concrete violazioni, senza che il suo giudizio debba essere sostituito, data la natura degli interessi tutelati, dall'intervento diretto dello Stato.

La norma successiva modifica l'ultimo comma dell'articolo 646, secondo il quale il delitto di appropriazione indebita è procedibile d'ufficio, quando il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o ricorra taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61. In questo modo, il reato finisce col divenire procedibile d'ufficio anche in relazione a fatti di limitatissima entità, sia dal punto di vista economico che sul piano sociale, e perciò si è ritenuto opportuno stabilire che, intanto si procede d'ufficio, in quanto ricorra una delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 646, e il fatto abbia cagionato all'offeso un danno patrimoniale di rilevante gravità.

Il che si chiude con una disposizione transitoria, diretta a disciplinare i fatti accaduti prima della legge e la situazione dei processi pendenti al momento della sua entrata in vigore, nel senso di permettere alle persone offese dei reati che diventano punibili a querela, di valutare l'opportunità di chiedere o no la punizione dei colpevoli.

A tal fine, l'articolo 49 dispone che per i fatti avvenuti prima della legge, il termine per presentare querela decorre dalla sua entrata in vigore (sempre naturalmente che la conoscenza del fatto non sia successiva), e che, quando pende procedimento penale, il giudice deve comunicare all'offeso che può querelarsi, e il termine decorre dalla data di ricevimento dell'avviso.

CAPO IV

L'AGGRAVAMENTO DI PENE

1. — Nella logica generale del provvedimento, le disposizioni dirette a razionalizzare e a ridurre l'intervento del magistrato penale e dell'istituzione penitenziaria si integrano con le disposizioni di questo Capo, volte a rendere più energica ed efficace l'azione sanzionatoria, in determinati settori della legislazione. In questa linea, da un lato è stata aumentata l'entità delle pene pecuniarie, adeguandola all'intervenuta svalutazione (articoli 50-54), dall'altro (articolo 55) sono state aggravate le pene per alcune ipotesi contravvenzionali che, come si è accennato in precedenza, devono essere non solo escluse dalla depenalizzazione, ma anche sanzionate con

maggior rigore. Per quanto più specificamente concerne l'adeguamento delle pene pecuniarie, in base al mutato valore della moneta, occorre ricordare che l'ultimo aumento di tali pene è stato operato con la legge 12 luglio 1961, n. 603, che ha moltiplicato per quaranta le originarie sanzioni previste da leggi emanate prima del 21 ottobre 1947, assorbendo in tal modo anche gli aumenti disposti dai precedenti decreti legislativi 5 ottobre 1945, n. 679, 21 ottobre 1947, n. 1250 e 9 aprile 1948, n. 438.

Dal 1961 ad oggi, quindi, e anche per il periodo compreso tra il 21 ottobre 1947 e la legge del 1961, le pene pecuniarie sono rimaste invariate, ed egualmente fermi sono rimasti i diversi riferimenti all'entità della pena contenuti nel codice penale; d'altro canto, però, è assai mutato il valore della moneta, per effetto di una svalutazione che, sostanzialmente contenuta ed uniforme nei primi anni, è andata poi sempre più accentuandosi. In conseguenza di ciò si è verificata non solo l'ingiustificata attenuazione di una parte del sistema sanzionatorio, ma anche una rilevante disarmonia, perché le leggi successive al 1961, nel prevedere fattispecie penali, hanno tenuto conto del diminuito valore della moneta e stabilito correlativamente pene pecuniarie via via più elevate, che se, da un lato, risultano di entità più adeguata, dall'altro appaiono sproporzionate rispetto a quelle anteriori al 1961 e soprattutto rispetto al sistema complessivo basato sul codice penale.

Un evidente esempio di questa sproporzione è costituito dal criterio di ragguglio posto dall'articolo 135 del codice penale, a norma del quale si calcola un giorno di pena detentiva per cinquemila lire di multa o di ammenda. È chiaro che un siffatto rapporto tra entità monetaria e tempo di privazione della libertà (fissato dalla legge n. 603 del 1961) è adeguato alle pene pecuniarie, di importo relativamente limitato, anteriori al 1961, ma non alle più elevate pene previste da leggi successive a tale anno. Ne deriva che nel caso in cui la pena pecuniaria prevista da una legge recente non sia eseguita per insolvibilità del condannato, questi si trova, per il criterio di ragguglio posto dall'articolo 135 del codice penale, a dover espiare per conversione una pena detentiva di durata superiore a quella che sarebbe stata proporzionata all'illecito commesso.

Emergono quindi due esigenze: quella di aumentare l'entità delle pene pecuniarie in misura adeguata al diminuito valore della moneta e quella di eliminare le ricordate disarmonie del sistema.

2. — Per operare un adeguamento delle sanzioni, tenendo conto dei diversi livelli di svalutazione che si sono succeduti nel tempo, si è stabilito nell'articolo 52 un aumento delle pene pecuniarie diversificato in relazione a tre distinti periodi; così vengono moltiplicate per cinque le sanzioni pecuniarie risultanti dall'aumento operato con la legge 12 luglio 1961, n. 603, e quelle previste da leggi emanate dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge del 1961; per tre le sanzioni pecuniarie comminate da leggi emanate successivamente alla legge n. 603 del 1961 e fino al 31 dicembre 1970, e per due le sanzioni pecuniarie comminate da leggi emanate tra il 1° gennaio 1971 e il 31 dicembre 1975.

Inoltre con il quinto e il sesto comma dell'articolo 52 si è posta una norma di chiusura destinata ad operare nei confronti delle leggi speciali, in base alla quale, quando, nonostante l'aumento delle sanzioni, la pena risulta inferiore per l'ammenda nel minimo a lire 4.000 o nel massimo a lire 10.000 e per la multa nel minimo a lire 10.000 o nel massimo a lire 25.000, i limiti edittali sono elevati rispettivamente alle suddette misure.

Parallelamente, con l'articolo 50, sono stati sostituiti gli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale, con la modifica dell'entità delle pene pecuniarie in essi indicate e dell'entità della cauzione di buona condotta, in proporzione dell'aumento disposto nell'articolo 52. Sono stati perciò moltiplicati per cinque gli importi che figurano negli articoli sostituiti, relativi ai limiti minimi e massimi della multa (articolo 24) e dell'ammenda (articolo 25), ai limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti (articolo 66), ai limiti di pena nel caso di concorso di reati (articolo 78), al criterio di ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive (articolo 135) e all'ammontare della cauzione di buona condotta (articolo 237).

In particolare, in base al nuovo testo dell'articolo 135 del codice penale, il ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive ha luogo « calcolando venticinquemila

lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».

In armonia a quanto è stato fatto con l'articolo 50, con l'articolo successivo è stato sostituito l'articolo 19 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, per modificare il limite entro cui può concedersi il perdono giudiziale, portandolo da lire seicentomila a lire tre milioni.

La modificazione degli articoli in precedenza menzionati e l'aumento differenziato per fasce temporali (con l'esclusione di qualsiasi aumento per le pene pecuniarie comminate da leggi successive al 31 dicembre 1975) sono diretti ad eliminare le ricordate disarmonie tra alcune previsioni sanzionatorie e il sistema nel suo complesso, ed a riequilibrare tra loro le pene pecuniarie previste da leggi emanate in tempi diversi, e quindi fissate in considerazione di diversi valori monetari.

Con l'articolo 53 gli aumenti di pena stabiliti nell'articolo 52 sono stati estesi alle sanzioni amministrative che in origine avevano natura penale, vale a dire alle sanzioni relative a violazioni depenalizzate. Anche per queste infatti esiste un'evidente esigenza di adeguamento al diverso valore della moneta, ed anzi si tratta di una esigenza ancor più avvertita, perché con l'avvenuta depenalizzazione l'efficacia della normativa dipende soprattutto dall'entità della sanzione, essendo venuti meno quegli effetti, anche morali, rafforzativi del precetto, che si ricollegano alla natura penale dell'illecito.

Per le altre sanzioni pecuniarie amministrative non si applicano le disposizioni che stabiliscono l'aumento; però con il secondo comma dell'articolo 53 sono stati fissati i limiti minimo e massimo, rispettivamente di lire 4.000 e di lire 10.000, da valere per il caso in cui tali sanzioni risultano attualmente di importo inferiore. Questa disposizione si è resa necessaria perché dalle leggi vigenti sono previste sanzioni anche di poche centinaia di lire, che risultano non solo assolutamente inadeguate alla violazione, ma anche tali da rendere onerosa per l'amministrazione la loro applicazione, al punto che di recente le regioni Puglia e Lombardia hanno stabilito con legge di non procedere per le violazioni che comportano sanzioni particolarmente basse (inferiori a lire 5.000, per la legge pugliese, ed a lire 1.000, per la legge lombarda).

Infine va rilevato che la disposizione contenuta nella legge n. 603 del 1961 ed in precedenti analoghi provvedimenti legislativi, con la quale si escludeva l'applicabilità « alle pene proporzionali delle norme sull'aumento delle sanzioni », è stata modificata nel senso che l'aumento si applica anche alle pene proporzionali, quando esse sono « determinate con riferimento ad una somma di denaro fissata per legge ». In effetti le pene proporzionali per le quali è previsto un importo predeterminato, destinato a combinarsi, nel calcolo, con un importo variabile, vanno distinte da quelle in cui non vi è alcun elemento predeterminato. Rientrano, ad esempio, in questa seconda categoria le pene pecuniarie previste dagli articoli 250, 251 e 252 del codice penale (nei quali la multa è determinata con riferimento al valore delle cose o delle opere considerate dalle norme incriminatrici) ed in genere quelle previste dalle leggi tributarie e dalla legge doganale, che comminano una sanzione commisurata al tributo o al diritto evaso. Rientrano invece nella prima categoria quelle pene proporzionali costituite da un'entità predeterminata, in combinazione con un'entità variabile: si pensi, ad esempio, all'articolo 1, legge 3 gennaio 1951, n. 27, che per il contrabbando di tabacco prevede, nel numero 1 « la multa da lire trentamila a lire novantamila per ogni chilogrammo », o all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, che in materia di vini commina « la multa di lire centomila per ogni quintale o frazione di quintale sofisticato ».

Ebbene, per le pene proporzionali di quest'ultimo tipo esiste, rispetto all'entità predeterminata dalla legge, la medesima esigenza di adeguamento che esiste per le pene fisse. Non occorre invece alcun adeguamento delle pene pecuniarie commisurate ad elementi che variano col tempo e pertanto è necessario ribadire l'inapplicabilità dell'aumento nei loro confronti.

3. — Si è già detto in precedenza che per gli interessi di fondamentale importanza per la collettività su cui incidono molte delle contravvenzioni punite con la ammenda non è sufficiente l'esclusione dalla depenalizzazione; ciò in quanto la sola previsione dell'ammenda non è adeguata al rilievo sociale che hanno gli interessi protetti e può in definitiva tradursi, per la facilità con cui i colpevoli sfuggono alla

sanzione, in una vera e propria « decriminalizzazione » di fatto.

L'articolo 55 perciò istituisce, per buona parte delle contravvenzioni escluse dalla depenalizzazione, una modifica della pena edittale mediante la previsione dell'arresto fino a tre mesi alternativo all'ammenda. L'aggravamento di pena è stato apportato con previsione unica per tutte le violazioni, essendo inopportuno procedere ad una considerazione analitica delle varie centinaia di contravvenzioni su cui incide. D'altro canto la previsione dell'arresto alternativo all'ammenda è di tale natura da lasciare un adeguato spazio alla discrezionalità del magistrato, pur producendo gli opportuni effetti di rendere più ampia la prescrizione di tutte le contravvenzioni alle quali essa è applicabile, di impedire l'oblazione e di determinare l'iscrizione della condanna nel casellario giudiziale.

In particolare, l'aggravamento di pena è stato anzitutto apportato alle contravvenzioni punite con la sola ammenda che sono previste dalle normative sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, sull'inquinamento atmosferico, e dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, concernente gli alimenti per la prima infanzia e i prodotti dietetici, tutte già escluse dalla depenalizzazione (articolo 2, lettere b, e ed f).

Per quanto invece riguarda la materia del lavoro si è operato l'aggravamento di pena per le sole contravvenzioni previste dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni ed all'igiene del lavoro, che pongono norme costituenti un fronte di tutela più avanzato nei riguardi di comportamenti capaci, per la loro potenziale carica di pericolosità, di risolversi in fatti delittuosi di maggiore gravità.

Naturalmente, la nuova previsione sanzionatoria non si applica nelle forme aggravate attualmente punite con una sanzione più grave. Ci si riferisce a quelle violazioni previste dalle normative sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, per le quali è comminato obbligatoriamente l'arresto nei casi di maggiore gravità.

Le altre violazioni previste dalle leggi in materia di lavoro (non relative, cioè, né alla prevenzione degli infortuni, né all'igiene del lavoro) sono state escluse, come già si è detto, dalla depenalizzazione, ma non si è ritenuto opportuno procedere

per esse all'aggravamento di pena, in quanto in questo raggruppamento sono comprese non solo contravvenzioni che incidono su interessi fondamentali del lavoratore (e quindi da escludere, comunque, dalla depenalizzazione), ma anche violazioni di carattere meramente formale (per le quali l'aggravamento di pena sarebbe del tutto ingiustificato). L'eterogeneità della materia è, in altri termini, tale da impedire in questa sede ogni intervento che sia diverso dal mantenimento della attuale situazione sanzionatoria.

A specifico riesame saranno assoggettate, in particolare, in occasione della prossima riforma precedentemente menzionata, le contravvenzioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, CONFISCA E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

1. — Il Capo V completa il provvedimento con una serie di misure che, al pari di quelle del capo precedente, tendono a rafforzare sotto vari profili l'intervento penale. Si conferisce così al sistema un solido equilibrio in modo che gli strumenti con i quali si rinuncia alla sanzione penale o si provvede ad attenuarla in relazione alla modesta gravità di certi illeciti trovino ben'adeguata compensazione nel più articolato e incisivo trattamento sanzionatorio di altri tipi di infrazione. Risulta, già da quanto prima si è detto, come la normativa vigente appaia per più aspetti incoerente e disorganica, soprattutto per il fatto che non sempre riesce a calibrare la risposta punitiva dell'ordinamento alle varie specie di devianza in termini corrispondenti alle valutazioni della collettività. Il presente disegno di legge mira a correggere, sia pure entro certi limiti, gli accennati squilibri, dando l'avvio a una strategia organica e di salda coerenza che tende a mitigare l'intervento penale di fronte a comportamenti di minore rilievo penale, ma tratta con maggiore fermezza quei fatti che possono compromettere interessi primari dei singoli o della collettività. L'equilibrato temperamento dell'una e dell'altra esigenza non solo costituisce l'unico modo per affrontare il problema delle riforme penali nei ter-

mini di una strategia moderna e corrispondente alle pressanti indicazioni che provengono dalla società, ma rappresenta anche uno strumento efficace per accrescere la produttività del sistema e quindi per favorire il funzionamento dell'apparato giudiziario nel suo complesso.

Muovendosi in questa linea, il progetto, dopo aver aumentato nel capo IV determinate sanzioni, provvede in quest'ultimo capo a proporre, sempre nella materia sanzionatoria, alcune innovazioni più incisive e articolate.

In particolare, si tratta di norme che hanno ad oggetto:

- 1) una revisione parziale della disciplina delle pene accessorie;
- 2) la modifica del trattamento sanzionatorio dei delitti di emissione di assegni a vuoto e di taluni reati relativi alla circolazione stradale;
- 3) l'integrazione della normativa riguardante le cose sequestrate;
- 4) una più efficace disciplina della sospensione condizionale della pena.

2. — Nell'attuale sistema le pene accessorie sono misure a carattere prevalentemente interdittivo, che conseguono automaticamente a condanne di particolare gravità o pronunciate per reati commessi con particolari modalità. Autorevoli orientamenti penalistici tendono a conferire oggi un rilievo primario alle sanzioni interdittive in relazione alle mutate caratteristiche della società contemporanea. Una significativa espressione di questo orientamento è costituito dalla già citata riforma francese del 1975, che eleva a sanzioni primarie numerose sanzioni interdittive costruendole in numerose ipotesi, anche di non limitata gravità, come pene alternative al carcere.

Nell'impossibilità di affrontare in questa sede, senza i dovuti approfondimenti, una problematica così vasta e impegnativa, il disegno di legge intende soltanto, per questa parte, adeguare l'attuale struttura e disciplina dell'istituto alle esigenze sottolineate dalla dottrina ed emerse nella quotidiana pratica giurisprudenziale, potenziando e sviluppando l'operatività delle misure interdittive laddove esse possono coadiuvare la pena principale nel conseguimento della primaria finalità della prevenzione speciale.

In questa prospettiva, l'articolo 56 modifica l'articolo 19 del codice penale. La vecchia pena accessoria della perdita o sospensione dell'esercizio della patria potestà

e della potestà maritale, in seguito alla recente riforma del diritto di famiglia, viene sostituita con la decadenza della potestà sui figli o la sospensione dal suo esercizio, senza che peraltro ne siano mutati i presupposti di applicabilità, come sono attualmente fissati nell'articolo 34 del codice penale. Ne è derivata la necessità di stabilire mediante la norma di coordinamento nell'articolo 69, che in tutte le leggi la espressione « patria potestà » è sostituita da quella « potestà sui figli ».

Alle pene accessorie sinora previste si aggiunge inoltre l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il divieto non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni, e consegue alla condanna per i delitti di turbata libertà degli incanti (articolo 353), di inadempimento dei contratti di pubbliche forniture (articolo 355 del codice penale), di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 del codice penale), di rimozione od omissione dolosa di cautela contro infortuni sul lavoro, (articolo 437 del codice penale), di manovre speculative su merci (articolo 501-bis), di truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (articolo 640 capoverso n. 1, del codice penale). L'introduzione di questa sanzione, attuata con l'articolo 57, oltre ad obbedire ad una logica generale di rivalutazione delle misure interdittive per fini di prevenzione speciale, sta anche a segnare il profondo disvalore sociale che hanno le condotte criminose cui la pena consegue.

A sua volta, l'articolo 59 sostituisce l'articolo 140 del codice penale, estendendo l'istituto dell'applicazione provvisoria di pene accessorie a tutte le pene accessorie, e quindi anche a quelle previste da leggi speciali, meno l'interdizione legale e la capacità di testare e, naturalmente, la pubblicazione della sentenza di condanna, ma disciplinandone rigorosamente l'operatività mediante un deciso rafforzamento della natura puramente cautelare che l'istituto ha nel sistema, e che è stata sottolineata con particolare rilievo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1969. A seguito dell'innovazione, le pene accessorie possono essere applicate provvisoriamente soltanto quando sussistono ragioni processuali, ragioni cioè di carattere cautelare attinenti prevalentemente al pericolo d'inquinamento della prova; è inoltre stabilita una durata massima della misura interdittiva provvisoriamente applicata, che non può eccedere la metà della durata massima prevista dalla

legge. In questo modo la nuova disciplina, mentre realizza alcuni suggerimenti della dottrina più sensibile alle indicazioni costituzionali, risponde all'esigenza d'una più ordinata applicazione dell'articolo 140 del codice penale, segnalata frequentemente dalla classe forense.

L'articolo successivo modifica le pene edittali dell'attuale articolo 389 (inosservanza di pene accessorie): la pena della reclusione sino ad un anno prevista alternativamente alla multa appare infatti inadeguata al ruolo che alle misure interdittive intende conferire il disegno di legge, e pertanto si è ritenuto opportuno elevare la sanzione, punendo l'inosservanza delle pene accessorie, anche provvisoriamente applicate, con la reclusione da due a sei mesi.

L'articolo 61, infine, contiene una modifica meramente formale dell'articolo 485 del codice di procedura penale, conseguente all'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 140 del codice penale.

3. — Gli articoli 62 e 63 integrano l'attuale disciplina sanzionatoria del delitto di assegno a vuoto.

Le statistiche giudiziarie registrano negli ultimi anni un numero progressivamente crescente di procedimenti per assegni a vuoto, che occupano una larga parte della attività pretorile; da indagini effettuate è inoltre emersa la grande diffusione del fenomeno del recidivismo specifico, che tra l'altro è sintomo — oltre che di evidenti cause strutturali che non possono essere eliminate dall'intervento penale — della inefficacia della sanzione penale tradizionale. È parso perciò opportuno rendere più incisiva — entro limiti determinati — la sanzione relativa ai delitti previsti dai numeri 1 e 2 dell'articolo 116 della legge sull'assegno bancario, che puniscono l'emissione senza autorizzazione del trattario o senza copertura degli assegni bancari e circolari, e per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, anche degli assegni postali.

Per i casi suddetti, pertanto, l'articolo 62 dispone che quando ricorre la recidiva specifica o la circostanza del caso più grave, la condanna comporta sempre, indipendentemente dall'eventuale giudizio di comparazione di circostanze, la pena accessoria del divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo di un anno; e cioè una pena che si ritiene possa co-

stituire un mezzo idoneo per incidere decisamente sul dilagare di questo fenomeno criminoso, che di frequente è espressione di vere e proprie organizzazioni a delinquere per le quali l'emissione dell'assegno senza copertura è soltanto strumentale a ben più gravi delitti.

La semplice trasgressione del divieto comporta l'applicabilità dell'articolo 389 del codice penale (inosservanza di pene accessorie), così come stabilisce il primo comma dell'articolo 116-ter, inserito dall'articolo 62 nella legge sull'assegno bancario. Invece quando il colpevole non si limita ad emettere un assegno, ma lo emette senza l'autorizzazione del trattario o a vuoto, lo stesso articolo 116-ter prevede al secondo comma un'ipotesi di reato complesso, costituito in sostanza della somma delle due diverse violazioni, che viene punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire centomila a lire due milioni, nonché con la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni.

Per completare la serie di sbarramenti posti attorno all'illecito principale, vengono aggiunti due articoli alla legge sull'assegno bancario. Col primo (articolo 124) si dispone che il funzionario responsabile (dell'istituto bancario o dell'amministrazione postale), all'atto del rilascio di moduli di assegno, è tenuto a far sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulti che questi non è interdetto all'emissione di assegni, con la conseguenza che chi dichiara il falso è punito — a norma del secondo comma della stessa disposizione — con la reclusione da uno a tre anni. Col secondo articolo (articolo 125), si stabilisce che il funzionario (bancario o postale) che consegna moduli d'assegno, senza farsi rilasciare la prescritta dichiarazione, è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000 e che questa stessa pena si applica anche al funzionario che consegna i moduli a chi abbia dichiarato d'essere stato interdetto ad emettere assegni. La medesima norma chiarisce peraltro che le due contravvenzioni sono configurabili, solo a condizione che il fatto non costituisca un più grave reato, che non si realizzi cioè un'ipotesi di concorso nel reato che eventualmente commette il consegnatario dei moduli di assegni.

4. — Le considerazioni esposte sull'altissima incidenza che hanno i reati relativi alla legge sull'assegno in ordine all'attività della magistratura, e sul loro carattere strumentale rispetto a ben più gravi illeciti, valgono anche per i reati di guida senza patente e di incauto affidamento. Al fine di irrobustire l'intervento sanzionatorio con misure idonee a ridurre le dimensioni del fenomeno l'articolo 64 prevede la confisca del veicolo guidato da persona priva della prescritta abilitazione, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato. La misura di sicurezza opera, stante la struttura della norma, anche nel caso di incauto affidamento del veicolo stesso. Per rendere la sanzione particolarmente efficace, è previsto il sequestro obbligatorio del veicolo, in caso di flagranza. La pratica giudiziaria ha peraltro rilevato l'esistenza di frequenti casi in cui il titolare di patente di guida prende a nolo il veicolo e lo affida poi a persona sprovvista di patente. In questo caso non potrebbe disporsi la confisca (si tratterebbe di veicolo appartenente a persona estranea al reato); perciò la seconda parte della norma che introduce nel codice stradale l'articolo 80-ter, prescrive che con la sentenza di condanna per il reato di incauto affidamento previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato. È opportuno sottolineare che dal punto di vista sistematico generale la previsione presenta notevole rilievo, in quanto questo tipo di alternatività sta ad indicare un certo superamento, dovuto alle moderne esigenze di politica criminale, di rigide separazioni tra i vari tipi di sanzioni che può forse essere fertile di significativi risultati in sede di riforma generale del codice penale.

Le misure della confisca e del sequestro sono previste anche in relazione alla condanna per il reato di cui all'ottavo comma dell'articolo 58 del codice della strada per il caso di guida di un veicolo per cui non sia stata rilasciata la carta di circolazione.

5. — L'articolo 66 introduce, dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (relativo alle modalità di restituzione delle cose sequestrate), gli articoli 48-bis e 48-ter, destinati

a risolvere questioni prevalentemente pratiche.

Il primo disciplina il caso di cose sequestrate che possono essere restituite solo previa esecuzione di specifiche prescrizioni; si tratta di cose che, in sé stesse non dannose o pericolose, lo sono per difetti o carenze che possono essere eliminati. Nella pratica si è trattato di macchinari difettosi sequestrati nel corso di procedimenti per infortuni sul lavoro, di prodotti commerciali privi di determinate caratteristiche ecc., e già la giurisprudenza ha in alcuni casi indicato la strada per evitare la distruzione di un bene che poteva essere reimmesso nel normale circuito produttivo-commerciale. In base al citato articolo 48-bis, quando sono sequestrate dette cose, il giudice previo consenso dell'interessato, gliele restituisce, imponendogli di adempiere entro un ragionevole termine alle prescrizioni che possono consentire all'oggetto di rientrare nel normale circuito produttivo-commerciale. Il giudice può garantirsi dalle eventuali sottrazioni o ulteriori danneggiamenti dell'oggetto o della merce, imponendo un'idonea cauzione o malleveria che si presta nelle forme ordinarie. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono state adempite, il giudice ordina in ogni caso la distruzione o l'alienazione.

La seconda parte dell'articolo 66, che introduce l'articolo 48-ter, dispone il prelievo di campioni, in ogni caso in cui ciò è possibile ed utile per il procedimento, con le formalità previste dagli articoli 304-bis e ter del codice di procedura civile, prima che sia ordinata la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 345 e del capoverso dell'articolo 625 del codice di procedura penale, o prima che ne sia ordinata la restituzione.

L'articolo 67, infine, colma una lacuna, più volte denunciata dalla magistratura, significativa modifica della normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, disponendo in ogni caso la trasmissione delle sostanze stupefacenti da confiscare al Ministero della sanità.

6. — L'articolo 68 contiene, infine una significativa modifica della normativa in materia di sospensione condizionale della pena.

La riforma penale del 1974 estese, tra l'altro, l'ambito di operatività della sospen-

sione condizionale rendendone possibile la concessione anche una seconda volta, sempre in presenza di particolari presupposti.

Non si può ignorare che l'applicazione di questa previsione è stata a volte caratterizzata da un certo automatismo che ha frustrato la ragionevolezza che ne è alla base. In particolare, questo automatismo è stato caratterizzato da una limitata applicazione dell'articolo 165 del codice penale, che prescrive la possibilità di subordinare all'adempimento di determinati obblighi la sospensione condizionale della pena, e che potrebbe in qualche modo recuperare una funzione complessiva della sospensione condizionale della pena che non appaia di mera indulgenza.

Ponendosi in quest'ottica l'articolo 68 arricchisce l'attuale primo comma dell'articolo 165 del codice penale, aggiungendo accanto agli adempimenti già previsti, quello dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, salvo che la legge disponga altrimenti.

L'articolo 68 introduce quindi l'obbligatorietà di uno degli adempimenti previsti nel primo comma dell'articolo 165 come sopra modificato, nel caso di seconda sospensione condizionale della pena. Il giudice cioè non può sospendere la seconda volta l'esecuzione della pena, se non imponendo al condannato uno degli obblighi sopra indicati.

Si tratta di una previsione che va interpretata alla luce degli articoli 185 e 186 del codice penale, i quali impongono al condannato le restituzioni a norma delle leggi civili, il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, la pubblicazione della sentenza di condanna, qualora la pubblicazione costituisca un mezzo di riparazione del danno non patrimoniale. È evidente quindi che la riforma che si propone non fa, in sostanza, che anticipare lo adempimento di uno degli obblighi che derivano dalla condanna, in caso di soggetto recidivo che potrebbe tuttavia godere della sospensione condizionale. Diverso è il caso di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, che si colloca nella prospettiva di un'attivazione del condannato che il giudice può imporre, sempre in relazione agli effetti del reato commesso, quando da quell'adempimento può trarre elementi positivi per il giudizio di prognosi che è espressamente tipizzato nell'articolo 164 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

DEPENALIZZAZIONE DI REATI PREVI-
STI DA LEGGI SPECIALI E DISCIPLINA
DEGLI ILLECITI PUNITI CON SANZIONI
AMMINISTRATIVE

ART. 1.

*(Sostituzione della sanzione amministrativa
alla sanzione penale).*

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena della multa o dell'ammenda, salvo le esclusioni stabilite dall'articolo 2 e salvo quanto previsto dall'articolo 20 per le violazioni finanziarie.

Non costituisce altresì reato ed è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la contravvenzione prevista dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

ART. 2.

(Casi di esclusione).

La disposizione dell'articolo 1 non si applica ai reati ivi previsti, che, nelle ipotesi aggravate, siano puniti con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

Non si applica altresì ai reati previsti:

- a) dal codice penale;
- b) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;
- c) dalle leggi relative ai rapporti di lavoro, anche per quanto riguarda l'assunzione dei lavoratori, la prevenzione degli infortuni e le assicurazioni sociali;
- d) dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, numero 441, sulla disciplina igienica degli alimenti;

e) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, sugli alimenti per la prima infanzia ed i prodotti dietetici;

f) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Non si applica, infine, alle violazioni relative a costruzioni eseguite senza l'osservanza delle prescrizioni delle leggi in materia edilizia e urbanistica.

ART. 3.

(Entità della somma dovuta).

La somma dovuta ai sensi del primo comma dell'articolo 1 è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda stabilita dalle disposizioni che prevedono le singole violazioni.

Per la violazione dell'articolo 32, primo comma della legge 24 dicembre 1969, numero 990, sull'assicurazione obbligatoria, la somma dovuta per la sanzione amministrativa è da lire 500 mila a lire 3 milioni.

ART. 4.

(Solidarietà).

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Qualora la violazione sia commessa da persona soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza è tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

ART. 5.

(Non trasmissibilità dell'obbligazione).

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

ART. 6.

(Pagamento in misura ridotta).

È ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una

somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi è stata, dalla notificazione.

Nei casi di violazione delle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'articolo 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'articolo 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'articolo 107 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è escluso nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

ART. 7.

(Atti di accertamento).

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di luoghi e di cose, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, nonché a perquisizioni personali e domiciliari, previa autorizzazione del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

È sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria.

È fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono

procedere, con i poteri ed i limiti indicati nei commi precedenti, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

ART. 8.

(Contestazione).

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione personale per tutte o alcuna delle persone indicate nel precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di novanta giorni dall'accertamento.

Per i residenti all'estero la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nell'articolo 14, secondo comma, per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Per la forma della contestazione personale o della notificazione continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.

ART. 9.

(Obbligo del rapporto).

Qualora non abbia avuto luogo ovvero non sia consentito il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo successivo, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico a cui sono demandati attribuzioni e compiti del ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione e, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico sulla circolazione stradale ap-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle Regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviando il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti, nel sostituire la sanzione penale o nel prevedere direttamente la sanzione amministrativa, abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 7, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le Regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma che precede.

ART. 10.

(Connessione obiettiva con un reato).

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato

è pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'articolo 9 è trasmesso all'autorità giudiziaria competente per il reato. In tal caso la notificazione prevista dall'articolo 8, secondo comma, non è obbligatoria, ma, se essa non è avvenuta, resta salva la facoltà di pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma pari ad un terzo del massimo stabilito dalla legge.

La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nell'istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio.

Il pretore, qualora ritenga di provvedere con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione.

La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.

ART. 11.

(Impugnabilità del provvedimento del giudice penale).

La sentenza del giudice penale, relativamente al capo che, ai sensi dell'articolo precedente, decide sulla violazione non costituente reato, è impugnabile, oltre che dall'imputato e dal pubblico ministero, anche dalla persona che sia stata solidalmente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione.

Avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la predetta violazione, può proporre opposizione anche la persona indicata nel comma precedente.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'impugnazione per i soli interessi civili.

ART. 12.

(Ordinanza-ingiunzione).

Alle autorità competenti a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 9, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e possono chiedere di essere sentiti entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono immediatamente proporre opposizione, mediante domanda esente da bollo, all'autorità indicata nel precedente comma. Sull'opposizione la decisione è prontamente adottata con ordinanza motivata.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, le autorità competenti possono disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Le autorità competenti, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritengono fondato lo accertamento, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione, entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiungono il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emettono ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, effettuata nelle forme previste dall'articolo 8; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

ART. 13.

(Sanzioni amministrative accessorie).

L'autorità amministrativa competente o il giudice penale applica, come sanzioni amministrative, quelle previste come sanzioni penali accessorie dalle leggi vigenti.

Le stesse autorità possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, sempre che esse appartengano alla persona a cui è ingiunto il pagamento.

È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma che precede non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Quando è accertata la violazione dell'articolo 32, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sempre disposta la confisca del veicolo a motore o del natante, per il quale non sia stata pagata l'assicurazione prima dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

ART. 14.

(Giudizio di opposizione).

Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, en-

tro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'opposizione non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che il pretore disponga diversamente.

L'opposizione si propone mediante ricorso al quale deve essere allegata l'ordinanza notificata; l'opponente può stare in giudizio personalmente.

Il pretore, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma, dichiara l'inammissibilità del ricorso con ordinanza ricorribile per cassazione.

Se il ricorso è tempestivamente proposto, il pretore ne dispone la notifica, a cura del cancelliere, all'autorità che ha emesso il provvedimento e ordina alla stessa di depositare, entro i successivi quindici giorni, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento della violazione ed alla sua contestazione o notificazione.

Successivamente il pretore fissa l'udienza di comparizione con decreto, con il quale può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli. Il decreto è notificato, a cura del cancelliere, all'opponente ed all'autorità che ha emesso l'ordinanza, che può stare in giudizio di persona o attraverso un funzionario appositamente delegato.

Nel corso del giudizio il pretore dispone anche d'ufficio i mezzi di prova che ritiene necessari. Appena terminata l'istruttoria, invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.

Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il pretore, se lo ritiene necessario, concede alle parti, su loro richiesta, un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il pretore può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

Il processo è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

Con la sentenza il pretore può annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza nei confronti del solo opponente. Accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

La sentenza è inappellabile, ma è ricorribile per cassazione.

ART. 15.

(Prescrizione).

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

ART. 16.

(Esecuzione forzata).

Salvo quanto disposto nell'articolo 14, terzo comma, decorso inutilmente il termine prefisso per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute trasmettendo gli atti all'esattore, che vi provvede in base alle norme sulla riscossione delle imposte dirette.

Le regioni possono provvedere per mezzo dei loro uffici.

Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna, ai sensi dell'articolo 10, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

ART. 17.

(Devoluzione dei proventi).

I proventi delle sanzioni previste nell'articolo 1 sono devoluti agli enti a cui era attribuito, secondo le leggi anteriori, l'ammontare della multa o dell'ammenda.

Il provento delle sanzioni per le violazioni previste dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci, è devoluto allo Stato.

Nel caso previsto dall'articolo 9, terzo comma, i proventi spettano alle regioni.

Continuano ad applicarsi, se previsti, gli stessi criteri di ripartizione attualmente vigenti, con la esclusione delle autorità competenti ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. La percentuale spettante a dette autorità si ripartisce tra gli altri aventi diritto, in proporzione delle parti a questi ultimi attribuite.

ART. 18.

*(Valutazione delle violazioni
in tema di circolazione stradale).*

Agli effetti della sospensione e della revoca della patente di guida e della carta di circolazione, si tiene conto anche delle violazioni non costituenti reato previste, rispettivamente, dalle norme del testo unico sulla circolazione stradale e dalle norme della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Per le stesse violazioni, il prefetto dispone la sospensione della patente di guida o della carta di circolazione, quando ne ricorrono le condizioni, anche se è avvenuto il pagamento in misura ridotta. Il provvedimento di sospensione è revocato, qualora l'autorità giudiziaria, pronunziando ai sensi degli articoli 10, 11 e 12, abbia escluso la responsabilità per la violazione.

ART. 19.

(Ambito di applicazione).

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano a tutte le violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è stata prevista in sostituzione di una sanzione penale.

ART. 20.

(Violazioni finanziarie).

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione della pena pecuniaria le violazioni previste da leggi finanziarie punite con la sola ammenda.

Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammon-

tare di quest'ultima si aggiunge alla pena prevista nel primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Alle violazioni previste nel primo comma si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e successive modificazioni, salvo che sia diversamente disposto da leggi speciali.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane e di imposte di fabbricazione è consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilità relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo della pena pecuniaria.

In caso di mancato versamento della pena pecuniaria nel termine prescritto, l'ufficio finanziario incaricato della contabilità relativa alla violazione procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata, con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Alle violazioni finanziarie si applicano, altresì, gli articoli 3, primo comma, 16, ultimo comma, e 17 della presente legge.

ART. 21.

(Concorso tra disposizioni penali e disposizioni che prevedono violazioni depenalizzate).

Quando lo stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che sostituisce la sanzione penale con una sanzione amministrativa a norma dei precedenti articoli 1 e 20, si applica solo la disposizione speciale.

Tuttavia, ai fatti puniti dagli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, sulla disciplina igienica degli alimenti, si applicano soltanto le sanzioni penali ivi previste, anche quando gli stessi fatti costituiscono violazioni depenalizzate previste da disposizioni speciali.

È fatta salva, altresì, ogni altra disposizione diversa da quella contenuta nel primo comma.

ART. 22.

(Disposizioni abrogate).

Sono abrogati la legge 3 maggio 1967, n. 317, gli articoli 4 e 5 della legge 3 ottobre 1967, n. 950, gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1228, la legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

ART. 23.

(Norme transitorie).

L'autorità giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti più reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, emessa ove occorra la pronuncia di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorità competente. Da questo momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 8 per la notifica delle violazioni, quando essa non è prevista dalle leggi vigenti.

Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ma non può aver luogo la conversione delle stesse in pena detentiva per insolvibilità del condannato. Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 13. Restano salvi, altresì, i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed alla carta di circolazione, ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e della legge 20 giugno 1935, n. 1349. Per ogni altro effetto si applica l'articolo 2, secondo comma del codice penale.

ART. 24.

(Entrata in vigore).

Il presente capo entra in vigore nel centottantesimo giorno dalla data della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

CAPO II

SANZIONI SOSTITUTIVE
DELLE PENE DETENTIVE BREVI

ART. 25.

(Sostituzione di pene detentive brevi).

Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per una contravvenzione o per un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione non superiore nel massimo a tre anni, anche congiuntamente a pena pecuniaria, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di tre mesi può sostituire tale pena con la libertà controllata. Quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di un mese, può sostituirla anche con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Per il computo della pena massima dei delitti per i quali è ammessa la sostituzione della pena detentiva si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun delitto consumato o tentato ed all'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti. Non si tiene conto dell'aumento di pena dipendente dalla continuazione né delle circostanze attenuanti; si tiene conto della diminuzione massima di pena prevista per l'età. In nessun caso si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 28 della presente legge e dall'articolo 135 del codice penale.

Le norme del codice di procedura penale relative al giudizio per decreto si applicano anche quando il pretore, nei procedimenti per i reati perseguibili d'ufficio, ritiene di dover infliggere la multa o l'ammenda in sostituzione di una pena detentiva.

ART. 26.

(Libertà controllata).

La libertà controllata comporta:

1) il divieto di allontanarsi dalla località di residenza o da altra località designata dal giudice su indicazione del con-

dannato e in relazione alle sue comprovate esigenze di lavoro;

2) il divieto di allontanarsi dall'abitazione, come accertata e determinata nella sentenza di condanna, per non meno di dieci ore consecutive al giorno, scelte dal giudice in relazione alle comprovate esigenze di lavoro del condannato;

3) l'obbligo di presentarsi almeno due volte per settimana nei giorni e nelle ore fissate dal giudice, compatibilmente con comprovati impegni di lavoro del condannato, presso il locale ufficio di pubblica sicurezza o, in mancanza di questo, presso il comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente;

4) il divieto di detenere a qualsiasi titolo armi da fuoco, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;

5) la sospensione della patente di guida;

6) il ritiro del passaporto nonché la sospensione della validità, ai fini dell'espatrio, di ogni altro documento equipollente;

7) l'obbligo di portare con sé l'estratto della sentenza di condanna e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato ai sensi dell'articolo 38;

8) l'obbligo di esibire i documenti indicati nel numero precedente ad ogni richiesta degli organi di polizia.

ART. 27.

(Pagamento rateale della multa o dell'ammenda).

Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire 30.000.

In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

Per l'esecuzione delle pene pecuniarie pagabili ratealmente si osservano le disposizioni vigenti, in quanto applicabili; ma l'avviso di pagamento e il precetto debbono indicare l'importo e la scadenza delle singole rate.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato nel precetto, il con-

dannato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della pena in un'unica soluzione.

ART. 28.

(Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguglio).

Per ogni effetto giuridico la libertà controllata si considera come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostitutiva.

La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostituita alla pena detentiva.

Quando si esegue un ragguglio tra pena detentiva e libertà controllata, il computo ha luogo calcolando due giorni di libertà controllata per un giorno di pena detentiva.

ART. 29.

(Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva).

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice provvede discrezionalmente alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata o con la pena pecuniaria, avvalendosi dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva con la libertà controllata quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Deve in ogni caso indicare specificatamente i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena irrogata.

ART. 30.

(Condanna alla pena sostitutiva).

Il giudice nel dispositivo della sentenza di condanna o del decreto penale deve indicare la specie e la durata della pena detentiva sostituita con la libertà controllata o la pena pecuniaria.

ART. 31.

(Esecuzione della libertà controllata).

Il pubblico ministero o il pretore competente trasmette per l'esecuzione all'ufficio

di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato si trova o, in mancanza, al locale comando dell'arma dei carabinieri, un estratto della sentenza di condanna alla libertà controllata, dandone contemporaneamente notizia al questore.

L'estratto contiene le generalità del condannato e quant'altro valga per identificarlo.

Appena ricevuto l'estratto l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi, a decorrere dal giorno successivo, alle prescrizioni in esso contenute. Provvede altresì al ritiro e alla custodia delle armi, della patente di guida, del passaporto ed all'apposizione sui documenti equipollenti dell'annotazione « documento non valido per l'espatrio », limitatamente alla durata della pena.

Cessata l'esecuzione della pena, le cose ritirate e custodite ai sensi del comma precedente sono restituite a cura dello stesso organo di polizia.

Di tutti gli adempimenti espletati è redatto processo verbale ed è data notizia al questore e agli altri uffici interessati.

Se il condannato è detenuto o internato, l'estratto della sentenza è trasmesso anche al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato: la libertà controllata inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione.

Quando la località designata dal giudice per l'esecuzione della libertà controllata è diversa da quella in cui il condannato si trova, il termine per l'inizio dell'esecuzione è prolungato dei giorni necessari per il viaggio, secondo i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 183 del codice di procedura penale.

ART. 32.

(Controllo sull'adempimento delle prescrizioni imposte con la sentenza di condanna).

L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo in cui il condannato sconta la libertà controllata o, in mancanza, il locale comando dell'arma dei carabinieri verifica periodicamente che il condannato adempia le prescrizioni impostegli e tiene un registro nominativo ed un fascicolo per ogni condannato controllato.

Nel fascicolo individuale sono custoditi l'estratto della sentenza di condanna, con

le eventuali successive modifiche delle modalità di esecuzione disposte ai sensi dell'articolo 38, copia della corrispondenza con l'autorità giudiziaria e con le altre autorità, una cartella biografica in cui sono riassunte le condanne riportate e ogni altro documento relativo all'esecuzione della pena.

ART. 33.

(Inosservanza della libertà controllata).

Quanto è violata anche solo una delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata, la restante parte della pena si converte in reclusione o arresto, a seconda della specie della pena detentiva sostituita.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria devono informare senza indugio il pubblico ministero o il pretore di ogni violazione da parte del condannato delle prescrizioni inerenti alla libertà controllata.

Essi devono altresì arrestare chiunque è colto in flagrante violazione di tali prescrizioni, dandone notizia entro ventiquattro ore al pubblico ministero o al pretore.

Il pubblico ministero o il pretore nel caso previsto dal comma precedente convalida l'arresto nelle successive novantasei ore; se l'arresto è avvenuto fuori della flagranza, ordina la liberazione dell'arrestato e detrae dalla pena inflitta la durata dell'arresto.

In ogni caso il pubblico ministero o il pretore, compiuti sommari accertamenti, provvede mediante ordine di carcerazione alla conversione prevista nel primo comma. L'ordine di carcerazione è trasmesso alla autorità di pubblica sicurezza, che provvede immediatamente all'esecuzione; se l'interessato dichiara di opporsi, si applica il terzo comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale senza effetto sospensivo.

ART. 34.

(Inapplicabilità delle misure alternative alla detenzione).

L'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

ART. 35.

(Sospensione dell'esecuzione della libertà controllata).

L'esecuzione della libertà controllata è sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna.

L'esecuzione della libertà controllata è altresì sospesa in caso di arresto in flagranza ai sensi degli articoli 235 e 236 del codice di procedura penale, di fermo o di cattura del condannato o di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

L'ingiunzione effettuata dall'organo di polizia ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 nei confronti dell'imputato detenuto o internato non sospende l'esecuzione di pene detentive o di misure di sicurezza detentive né il corso della carcerazione preventiva né l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma il pubblico ministero o il pretore determina la durata residua della libertà controllata e trasmette il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, il quale deve informare anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato.

La libertà controllata riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della dimissione; si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 31.

ART. 36.

(Esecuzione di pene concorrenti).

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate per più reati una o più sentenze di condanna alla pena della libertà controllata, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale e dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Tuttavia se la pena detentiva sostituita con la libertà controllata eccede complessivamente la durata di un anno, si applica per intero la pena sostituita, ma è detratta la parte di libertà controllata già espiata.

La pena della libertà controllata è sempre eseguita dopo le pene detentive.

ART. 37.

(Iscrizione dei decreti e delle sentenze di condanna nel casellario).

Nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale i decreti e le

sentenze di condanna alle pene sostitutive sono iscritti nel casellario giudiziale anche con l'indicazione della pena sostituita.

ART. 38.

(Modifica delle modalità di esecuzione della libertà controllata).

Quando, per ragioni sopravvenute alla condanna, è assolutamente necessario modificare le prescrizioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'articolo 26, provvede, anche d'ufficio, ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 26 luglio 1975 n. 354, la sezione di sorveglianza del luogo dove il condannato deve scontare la pena.

La richiesta di modifica delle prescrizioni o il corso del procedimento indicato nel precedente comma non sospende l'esecuzione della pena; tuttavia le prescrizioni, in caso di assoluta urgenza, possono essere modificate dal presidente della sezione di sorveglianza con provvedimento provvisorio revocabile in qualsiasi fase del procedimento.

L'ordinanza che conclude il procedimento è immediatamente trasmessa all'organo di polizia competente per il controllo sullo adempimento delle prescrizioni, il quale procede ai sensi del terzo comma dell'articolo 31. Allo stesso organo di polizia sono trasmessi immediatamente i provvedimenti emanati ai sensi del comma precedente.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 26.

ART. 39.

L'ultimo comma dell'articolo 586 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Quando sono accertate la mancanza di pagamento della pena pecuniaria, anche per una sola rata, e l'insolubilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per l'ammenda, il pubblico ministero o il pretore provvede alla conversione della pena pecuniaria in pena detentiva a norma del codice penale e trasmette il relativo provvedimento al presidente della sezione di sorveglianza per il procedimento di ammissione alla semilibertà.

Il presidente della sezione di sorveglianza, concluso il procedimento, comunica al pubblico ministero o al pretore l'ordinanza che ammette il condannato al regime di semilibertà.

Il pubblico ministero o il pretore trasmette immediatamente all'autorità di pubblica sicurezza l'ordine di carcerazione e può far eseguire, quando lo ritiene opportuno, la notificazione indicata nel primo capoverso dell'articolo 581.

Se l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero o dal pretore, si applica il secondo capoverso dell'articolo 582 senza effetto sospensivo ».

ART. 40.

(Norma transitoria).

Le norme previste da questo capo si applicano anche ai procedimenti penali pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La corte di cassazione decide ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.

CAPO III

ESTENSIONE

DELLA PERSEGUIBILITÀ A QUERELA

ART. 41.

Gli articoli 334 e 335 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 334. — *(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).* — Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a un milione.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il

deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a lire seicentomila, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia ».

« ART. 335. — (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

ART. 42.

Il terzo comma dell'articolo 388 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire seicentomila.

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da lire sessantamila a seicentomila se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da lire centomila a un milione se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione.

Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

ART. 43.

Dopo l'articolo 388 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 388-bis. — (*Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro*

giudiziario o conservativo). — Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila ».

ART. 44.

L'ultimo comma dell'articolo 590 del codice penale è sostituito dai seguenti:

« Nei casi previsti dal primo comma e dalla prima parte del secondo comma di questo articolo il colpevole è punito a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se le lesioni gravi sono conseguenza di infortunio sul lavoro o se consistono in una malattia professionale ».

ART. 45.

L'articolo 631 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 631. — (*Usurpazione*). — Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

ART. 46.

L'articolo 632 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 632. — (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*). — Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila ».

ART. 47.

All'articolo 636 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

« Il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

ART. 48.

L'ultimo comma dell'articolo 646 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61, e il reato ha cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità ».

ART. 49.

(Norma transitoria).

Per i reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni precedenti, commessi prima dell'attuazione della presente legge, il termine per presentare la querela decorre dal giorno dell'entrata in vigore della legge medesima, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Se è pendente il procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

CAPO IV

AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIA-
RIE E AGGRAVAMENTO DI PENA PER
ALCUNE CONTRAVVENZIONI

ART. 50.

Gli articoli 24, 26, 66, 78, 135, 237 del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« ART. 24. — (*Multa*). — La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire diecimila, né superiore a lire dieci milioni.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da lire diecimila a quattro milioni.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

« ART. 26. — (*Ammenda*). — La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire quattromila né superiore a lire due milioni.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge può presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo ».

« ART. 66. — (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni, se il giudice si avvale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26 ».

« ART. 78. — (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni, per l'arresto;

3) lire trenta milioni per la multa e lire sei milioni per l'ammenda; ovvero lire ottanta milioni per la multa e lire sedici milioni per l'ammenda, se il giudice si avvale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare

quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

« ART. 135. — (*Ragguaglio fra pene diverse*). — Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva ».

« ART. 237. — (*Cauzione di buona condotta*). — La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire ducentomila, né superiore a lire quattro milioni.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata ».

ART. 51.

L'articolo 19 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — (*Perdono giudiziale*). — Se per il reato commesso dal minore degli anni 18 il Tribunale per i minorenni crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore alle lire tre milioni, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14, sia nel giudizio ».

ART. 52.

(*Aumento delle pene pecuniarie*).

Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie previste da leggi entrate in

vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603 e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

Le pene pecuniarie previste da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975 sono moltiplicate per due.

Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a lire 4.000 o nel massimo a lire 10.000, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire 4.000 e a lire 10.000.

Quando la legge stabilisce la pena della multa inferiore nel minimo a lire 10.000 o nel massimo a lire 25.000, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a lire 10.000 e a lire 25.000.

ART. 53.

(Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative).

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni pecuniarie amministrative originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni pecuniarie amministrative inferiori nel minimo a lire 4.000 o nel massimo a lire 10.000 sono elevate rispettivamente a lire 4.000 e a lire 10.000.

ART. 54.

(Pene proporzionali).

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano alle pene proporzionali, solo se determinate con riferimento ad una somma di danaro fissata per legge.

ART. 55.

(Aggravamento di pena per alcune contravvenzioni).

E' aggiunta la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi per le contravvenzioni punite con la sola ammenda, che sono previste:

a) dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dal decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

b) dalle leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed all'igiene del lavoro;

c) dalla legge 29 marzo 1951, n. 327, concernente gli alimenti per la prima infanzia ed i prodotti dietetici;

d) dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, contenente provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Continua ad applicarsi la pena prevista per l'ipotesi aggravata quando essa è più grave di quella prevista nel precedente comma.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENE ACCESSORIE, CONFISCA E SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

ART. 56.

Il primo comma dell'articolo 19 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Pene accessorie per i delitti sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna;
- 5) la decadenza dalla potestà sui figli;
- 6) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

ART. 57.

Dopo l'articolo 32 del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-bis. — (*Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — L'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione importa il divieto di contrattare a qualsiasi titolo con la pubblica amministrazione.

Essa non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni ».

« ART. 32-ter — (*Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione*). — Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 437, 501-bis, 640 n. 1, nonché per i delitti di cui all'articolo 21 ultimo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319 importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ».

ART. 58.

L'articolo 34 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 34. — (*Decadenza dalla potestà sui figli e sospensione dall'esercizio di essa*). — La legge determina i casi nei quali la condanna importa la decadenza dalla potestà sui figli.

La condanna per delitti commessi con abuso della potestà sui figli importa la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La decadenza dalla potestà sui figli importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in forza della potestà di cui all'articolo 316 del codice civile.

La sospensione dell'esercizio della potestà sui figli importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore spetti sui beni del figlio in base alle norme del Titolo IX del Libro I del codice civile ».

ART. 59.

L'articolo 140 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 140. — (*Applicazione provvisoria di pene accessorie*). — Durante l'istruzione o il giudizio il giudice può ordinare che all'imputato sia applicata provvisoriamente una pena accessoria, quando sussistono evidenti ragioni processuali, e, avuto riguardo alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta una condanna che importa l'irrogazione di quella pena accessoria.

In ogni caso la pena accessoria provvisoriamente applicata non può avere durata superiore alla metà della durata massima prevista dalla legge.

Il tempo della pena accessoria provvisoriamente applicata è computato nella durata della pena accessoria conseguente alla condanna.

Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene accessorie di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 19 ».

ART. 60.

L'articolo 389 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 389. — (*Inosservanza di pene accessorie*). — Chiunque, avendo riportato una condanna da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena è punito con la reclusione da due a sei mesi.

La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata ».

ART. 61.

Il primo comma dell'articolo 485 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Qualora dalla condanna inflitta derivi una pena accessoria applicabile provvisoriamente, il giudice, il quale ritiene di valersi della facoltà consentitagli dall'articolo 140 del codice penale, ordina con la sentenza l'applicazione provvisoria di quella pena accessoria ».

ART. 62.

Dopo l'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 116-*bis*. — Nei casi più gravi, o quando ricorre la recidiva specifica, la condanna per uno dei delitti previsti nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente importa, indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 69 del codice penale, la pubblicazione della sentenza di condanna e il divieto di emettere per la durata di un anno assegni bancari o postali ».

« ART. 116-*ter*. — Chiunque, avendo riportato la pena accessoria prevista dall'ar-

titolo precedente, trasgredisce agli obblighi ad essa inerenti è punito, per il solo fatto dell'emissione dell'assegno, ai sensi dell'articolo 389 del codice penale.

Si applica la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da lire 100.000 a lire 2.000.000 a chi commette uno dei delitti previsti dall'articolo 116, numeri 1 e 2 violando il divieto di emettere assegni bancari e postali.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per la durata di due anni ».

ART. 63.

Dopo l'articolo 123 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 124. — All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il funzionario responsabile fa sottoscrivere al richiedente una dichiarazione dalla quale risulta che lo stesso non è interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali.

Chi dichiara il falso è punito con la reclusione da uno a tre anni ».

« ART. 125. — Il funzionario che consegna moduli di assegno bancario o postale senza farsi rilasciare la dichiarazione prevista nell'articolo precedente è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a lire 500.000.

Con la stessa pena, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato, è punito il funzionario che consegna moduli di assegno bancario o postale a chi abbia dichiarato di essere stato interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali ».

ART. 64.

Dopo il comma ottavo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sulla disciplina della circolazione stradale, sono inseriti i seguenti:

« Con la sentenza di condanna per il reato previsto nel comma precedente il giudice ordina la confisca del veicolo.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale ».

ART. 65.

Dopo l'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sulla disciplina della circolazione stradale, modificato con l'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sono inseriti i seguenti:

« ART. 80-bis. — (*Confisca e sequestro del veicolo*). — Con la sentenza di condanna per i reati previsti dal dodicesimo al quattordicesimo comma dell'articolo 80 il giudice ordina la confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea al reato.

L'autorità giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere al sequestro del veicolo, osservando le norme sulla istruzione formale ».

« ART. 80-ter. — (*Pena accessoria*). — Con la sentenza di condanna per il reato previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 80 il giudice, quando non sia possibile ordinare la confisca del veicolo, dispone la sospensione della patente di guida del condannato per la stessa durata della pena principale ».

ART. 66.

Dopo l'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono inseriti i seguenti:

« ART. 48-bis. — Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, il giudice, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso ed imponendo una idonea cauzione o malleveria a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito.

Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, il giudice provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 345 del codice di procedura penale ».

« ART. 48-ter. — Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 345 e dal secondo comma dell'articolo 625 del codice di procedura penale, il giudice, prima di ordinare la vendita o la distruzione delle cose sequestrate, dispone, osservate le formalità di cui agli articoli 304-bis e ter del codice di procedura penale, il prelievo di campioni, quando ciò è possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento ».

ART. 67.

Dopo l'articolo 80 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:

« ART. 80-bis. — (*Destinazione delle sostanze confiscate dal giudice o confiscabili dal Ministro della sanità*). — Le sostanze confiscate e quelle da confiscare in base all'articolo precedente sono immediatamente versate al Ministero della sanità ».

ART. 68.

L'articolo 165 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — (*Obblighi del condannato*). — La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

La sospensione condizionale della pena, quando è concessa in base all'ultimo capoverso dell'articolo 164 del codice penale, deve essere subordinata all'adempimento

di uno degli obblighi previsti nella prima parte, salvo che ciò che sia assolutamente impossibile.

Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti ».

ART. 69.

(Norma di coordinamento).

Ogniqualevolta nel codice penale o in altre leggi ricorre l'espressione « patria potestà », la medesima è sostituita dall'espressione « potestà sui figli ».